



COMUNE DI CAVRIGLIA
PROVINCIA DI AREZZO

V.le Principe di Piemonte - 52022- 055966971 - - FAX 0559503 PEC comune.cavriglia@postacert.toscana.it Part. IVA 00242200517

AREA URBANISTICA

APPROVAZIONE VARIANTE AL REGOLAMENTO URBANISTICO AI SENSI DELL'ART. 30 E 32 DELLA L.R. n. 65 del 10/11/2014 DEFINIZIONE AREA DI RIQUALIFICAZIONE E RIFUNZIONALIZZAZIONE BELLOSGUARDO F1A2_P (CAVRIGLIA - EX DISCARICHE MINERARIE), ADOTTATA CON DELIBERA C.C. N. 36 DEL 30/07/2019

DETERMINAZIONE IN MERITO ALLE OSSERVAZIONI PERVENUTE

ai sensi del comma 3 dell'art. 32 della L.R. 65/2014



Responsabile Procedimento: Geom. Piero Secciani

Garante Informazione e Partecipazione: P.I. Mario Baldini

PREMESSA

Con la Del.G.C. n. 109 del 10/05/2019 “*Delibera di indirizzo in merito alla variante al regolamento Urbanistico, per intervento finalizzato alla valorizzazione delle aree di ex discarica mineraria di proprietà comunale – definizione area di trasformazione e riqualificazione Bellosguardo F1A2_P (Cavriglia -ex discariche minerarie)*”, veniva data disposizione al Responsabile dell'Ufficio Urbanistica di mettere in atto, secondo le finalità espresse, tutte le procedure e le attività necessarie ai fini dell'approvazione della variante al Regolamento Urbanistico definendo l'Area di riqualificazione e rifunzionalizzazione Bellosguardo-F1A2_P (Cavriglia-ex discariche minerarie), da sviluppare attraverso una successiva fase di pianificazione urbanistica attuativa;

Con delibera del Consiglio Comunale n. 36 del 30/07/2019 l'amministrazione comunale adottava la Variante al Regolamento Urbanistico “Variante al Regolamento Urbanistico ai sensi dell'art. 30 e art.32 della L.R. n. 65 del 10/11/2014, definizione area di riqualificazione e rifunzionalizzazione Bellosguardo F1A2_P (Cavriglia - ex discariche minerarie)”;

La Variante adottata, redatta al fine di portare a termine un processo di recupero, valorizzazione e rifunzionalizzazione di una ex area mineraria attraverso l'approvazione di uno strumento di **pianificazione urbanistica di iniziativa pubblica**, con procedimento in fase di definizione nei termini di validità del Regolamento Urbanistico, si compone dei seguenti elaborati:

- Relazione del Responsabile del Procedimento;
- Relazione del Garante dell'Informazione e della Partecipazione;
- Relazione Tecnica;
- Relazione di fattibilità geologica
- Relazione idraulica
- Estratto N.T.A. _stato attuale
- Estratto N.T.A. _stato modificato
- Regolamento Urbanistico Tav. A4-Territorio aperto -scala 1:5.000 -stato attuale
- Regolamento Urbanistico Tav. A4-Territorio aperto -scala 1:5.000 -stato modificato
- Regolamento Urbanistico Tav. A5-Territorio aperto -scala 1:5.000 -stato attuale
- Regolamento Urbanistico Tav. A5-Territorio aperto -scala 1:5.000 -stato modificato
- Regolamento Urbanistico Tav. *B1 Cavriglia scala 1:2000 - stato attuale
- Regolamento Urbanistico Tav. *B1 Cavriglia scala 1:2000 - stato modificato

Il procedimento di Variante è stato prioritariamente valutato ai sensi delle disposizioni di cui alla L.R. 10/2010 e D.Lgs. 152/06 e l'Autorità Competente in materia di VAS, tenuto conto del “Documento Preliminare” redatto ai sensi dell'allegato 1 della L.R. 10/2010, dei pareri e contributi pervenuti da parte dei soggetti competenti in materia ambientale, dell'Integrazione al Documento Preliminare ha emesso nella seduta del 10/07/2019 il **Provvedimento di Verifica**, ai sensi del comma 4 art. 22 della L.R. 10/2010 con il quale ha disposto di **escludere** la Variante al Regolamento Urbanistico dal procedimento di Valutazione Ambientale Strategica, con presa d'atto con Determinazione n. 1087 del 12/07/2019;

Gli elaborati di Variante urbanistica, così come indicati dal Regolamento 25 ottobre 2001 n. 53/R, sono stati depositati, ai sensi dell'art.104 della L.R. 65/2014, presso l'ufficio Regionale del Genio Civile di Arezzo e il medesimo Ufficio, verificata la completezza della documentazione depositata, con nota del 22/07/2019 prot. 10279 ha comunicato la data di acquisizione della documentazione n. 286254/N.060.060 del 23/07/2019 ed il numero di deposito n.3760 del 23/07/2019;

A seguito dell'adozione della deliberazione di cui sopra il responsabile del procedimento ha eseguito le procedure previste dall'art. 32 della L.R. 65/2014 come di seguito indicato:

- a) Comunicazione alla Regione Toscana e alla Provincia di Arezzo con protocollo 11106 del 12/08/2019 dell'avvenuta adozione della variante sopraccitata;
- b) Pubblicato sul BURT della Regione Toscana n. 34 del 21/08/2019 con il quale si rendeva noto l'adozione della variante al Regolamento Urbanistico ai sensi dell'art. 30 e 32 della L.R. 65/2014, definizione area di riqualificazione e rifunzionalizzazione Bellosguardo F1A2_P (Cavriglia - ex

- discariche minerarie)”;
c) Pubblicazione degli atti allegati alla delibera di adozione della variante nel sito web del comune a libera visione per 30 giorni consecutivi dalla data di pubblicazione sul BURT.

A seguito dell'espletamento delle procedure di cui sopra è pervenuto il seguente contributo, presentato ai sensi dell'art. 19 della L.R. 65/2014, con prot. 12623 del 20/09/2019:

- Regione Toscana,
- 1- Direzione Urbanistica e Politiche Abitative, Settore Pianificazione del Territorio, Settore Tutela, riqualificazione e valorizzazione del Paesaggio

All'interno sono allegati i contributi dei settori regionali di seguito indicati:

- 2 – Settore Pianificazione e controlli in materia di cave
- 3 – Settore miniere
- 4 – Settore Forestazione. Usi Civici. Agroambiente
- 5 – Settore Autorità di gestione FEASR. Sostegno allo sviluppo delle attività agricole
- 6 – Genio Civile Valdarno Superiore
- 7 – VIA -VAS Opere pubblico di interesse strategico regionale
- 8 – Tutela della Natura e del Mare
- 9 – Servizi Pubblici e locali. Energia ed inquinamento
- 10 – Infrastrutture per attività produttive e trasferimento tecnologico

DETERMINAZIONI IN MERITO ALLE OSSERVAZIONI PERVENUTE

1-Direzione Urbanistica e Politiche Abitative - Settore Pianificazione del Territorio - Settore Tutela, riqualificazione e valorizzazione del Paesaggio

Il contributo, richiamate le direttive correlate agli obiettivi della Disciplina di Ambito del PIT e sottolineando la presenza nella previsione di un'area caratterizzata dalla presenza di vincoli ope legis di cui al D.Lgs. 42/04 art. 142 co. 1 lett. G " I territori coperti da foreste e da boschi, ancorchè percorsi o danneggiati dal fuoco e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento, come definiti dall'art. 2, commi 2 e 6, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 22", rileva che :

a) " ... in sede di redazione del piano attuativo, soggetto alla conferenza paesaggistica di cui all'art. 23 della Disciplina del PIT-PPR, siano approfonditi gli aspetti relativi all'inserimento paesaggistico dei nuovi interventi, comprese le modalità di accesso all'area. E' prevista infatti la realizzazione di una nuova rotonda che collega direttamente il centro abitato all'area oggetto di Variante. In tale soluzione, già presente nello strumento vigente, si rende necessario realizzare un tratto stradale attraverso un'area boscata. Anche nel rispetto delle NTA del RU, così come modificate con la Variante stessa, si ritiene opportuno valutare eventuali soluzioni alternative al fine di ridurre al minimo gli impatti sul paesaggio e il consumo di suolo non edificato."

b) "....ai sensi dell'art. 5 comma 3 dell'allegato 8B, la rappresentazione cartografica delle aree di cui all'art. 142 lettera g) del Codice, per la metodologia utilizzata e per la natura stessa dei beni, ha valore meramente ricognitivo, ferma restando la sussistenza dei requisiti indicati all'allegato 7B, pertanto sarà necessario, nelle successive fasi procedurali, approfondire anche la consistenza dell'area boscata ai sensi della L.R. 39/2000."

c) "....in merito al dimensionamento per l'area oggetto di intervento, espresso in SUL, si ricorda che dal 25/07/2018 è vigente il regolamento 39/R/2018, in materia di unificazione dei parametri urbanistici ed edilizi per il governo del territorio che, ai sensi dell'art. 10, definisce come SE (superficie edificabile) la superficie rilevante ai fini del dimensionamento delle previsioni edificatorie degli strumenti urbanistici comunali."

Parere:

punto a)

Le scelte previsionali degli strumenti di governo del territorio fatte dall'amministrazione comunale nel 2014 e la proposta di variante al Regolamento Urbanistico, muovono principalmente dalla volontà di recuperare funzionalmente, ma anche paesaggisticamente l'area di intervento, salvaguardando le valenze paesaggistiche

presenti e restituendo continuità con il paesaggio originario.

A tal fine, si ritiene di accogliere il contributo espresso dal servizio Pianificazione Territoriale della Regione Toscana, riservando alla successiva fase di pianificazione urbanistica una particolare attenzione ad eventuali soluzioni alternative per la prevista viabilità di raccordo alla Strada Provinciale delle Miniere, tenuto conto delle stesse norme tecniche di attuazione che accompagnano la variante al Regolamento Urbanistico, che danno estremo rilievo alla tutela paesaggistica con l'esclusione delle aree boscate da interventi di trasformazione: *"...Le aree boscate presenti all'interno dell'area, dovranno essere comprese tra quelle a destinazione pubblica e pertanto prevalentemente escluse dagli interventi di trasformazione. Per tali aree il Piano attuativo dovrà prevedere la realizzazione di soli interventi di carattere manutentivo, volti al mantenimento della superficie boschiva, a meno di esigenze determinate dalla realizzazione delle stesse opere pubbliche e comunque sempre nel rispetto delle prescrizioni di cui all'allegato 8B "Disciplina dei beni paesaggistici " al P.I.T. Approvato con Del. C.R. n. 37 del 27/04/2015."*

Per quanto sopra espresso si ritiene di accogliere il contributo in quanto coerente con le finalità della Variante stessa.

punto b)

Si prende atto del contributo regionale. Come espresso nella documentazione a corredo della variante al RU, viene definita un'area disciplinata da una scheda norma, senza precise localizzazioni, che saranno sviluppate nella fase di attuativa e che dovrà puntualmente rilevare la consistenza delle aree boscate, la loro natura e i loro valori ecosistemici, storico-culturali ed estetico-percettivi;

Per quanto sopra espresso si ritiene di accogliere il contributo in quanto coerente con le finalità della Variante stessa.

punto c)

Si prende atto del contributo regionale. E' stato scelto di utilizzare la definizione di Superficie Utile Lorda (SUL), tenuto conto del dimensionamento così come espresso nel Piano Strutturale vigente e considerato che la Superficie Edificabile corrisponde con minime modifiche non incidenti al parametro SUL di cui all'art. 10 del D.P.G.R. 64/R/2013.

Per quanto sopra espresso si ritiene di accogliere il contributo regionale e si rileva che l'acronimo SUL presente nella documentazione di Variante al RU dovrà essere inteso per la fase attuativa come SE di cui all'art. 10 del D.P.R.G. 39/R/2018.

2 - Direzione Politiche della Mobilità, Infrastrutture e Trasporto Pubblico Locale - Settore Pianificazione e controlli in materia di cave

Il Settore Pianificazione e controlli in materia di cave segnala che il Piano Regionale Cave, adottato dal Consiglio Regionale con DCR n. 61 del 31 luglio 2019 e pubblicato sul BURT n. 41 parte I del 21 agosto 2019, non prevede aree di interesse estrattivo nell'ambito territoriale della variante.

Parere:

Non si rilevano elementi di valutazione in merito all'area di variante.

3 - Direzione Ambiente ed Energia - Settore Miniere

Il Settore Miniere da conto di come *"l'area della variante in oggetto, è esterna sia all'attuale perimetro della concessione mineraria S.Barbara, che alle aree oggetto degli interventi previsti dal D.D.R.T. N° 416/2010 di riambientalizzazione della citata concessione mineraria.*

La stessa è stata oggetto sino a circa 50 anni orsono di opere di pubblica utilità consistenti nel deposito di materiale proveniente dallo scoticamento dei terreni di ricoprimento dei giacimenti lignitiferi presenti nella zona. Da notizie assunte dalla Società Enel Produzione S.p.A., titolare della suddetta concessione mineraria, la proprietà dei terreni sottesi dalla stessa fu ceduta circa venti anni fa dalla stessa Società al Comune di Cavriglia. Oggi gli stessi, oltre che ad essere occupati da rimboschimenti e coltivazioni varie, sono sedi di impianti sportivi come campo da golf, pista ciclistica etc."

Parere:

Pur non rilevando dal contributo elementi di valutazione in merito all'area di variante, si rileva che lo stesso sintetizzi la natura dell'area e come questa non vada a coincidere con l'attuale perimetro della concessione mineraria S.Barbara, nè con le aree oggetto degli interventi previsti dal D.D.R.T. N° 416/2010 di riambientalizzazione della citata concessione mineraria. Viene descritta la consistenza attuale dell'area, determinata da deposito di materiale proveniente dallo scoticamento dei terreni di ricoprimento dei giacimenti lignitiferi presenti nella zona, giustificandone la necessità di una riqualificazione complessiva.

4 - Direzione Agricoltura e sviluppo rurale -Settore Forestazione. Usi Civici. Agroambiente

Il Settore forestazione non si riscontra particolari problematiche per quanto di competenza .

Ricorda " *che in sede di realizzazione degli interventi nelle aree boscate dovrà essere verificata la rispondenza ai dettami della L.R. 39/00 e smi ed al suo regolamento attuativo DPGR 48/r/2003.*"

Parere:

Si accoglie il contributo quale riferimento per la successiva fase di pianificazione urbanistica.

5 - Direzione Agricoltura e sviluppo rurale - Settore Autorità di gestione FEASR. Sostegno allo sviluppo delle attività agricole

Il Settore Autorità di gestione FEASR. Sostegno allo sviluppo delle attività agricole, non rileva problematiche da segnalare sulle materie agricole di propria competenza.

Parere:

Non si rilevano elementi di valutazione in merito all'area di variante.

6 - Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile – Settore Genio Civile Valdarno Superiore

Il Settore Genio Civile evidenzia che l'istruttoria prevista dal Regolamento 53/R/2011 si è conclusa con esito positivo nel rispetto della seguente prescrizione "*nelle successive fasi di progettazione dovrà essere approfondito lo studio idraulico al fine di individuare la soluzione più adeguata per la realizzazione dell'attraversamento del corso d'acqua codice AV16235, che dovrà essere oggetto di autorizzazione con concessione idraulica ai sensi del R.D. 523/1904*"

Parere:

Si accoglie il contributo quale riferimento per la successiva fase di pianificazione urbanistica.

7 - Direzione Ambiente ed Energia - Settore VIA VAS Opere pubbliche di interesse strategico regionale

Il Settore VIA VAS allega il contributo già espresso nel procedimento di assoggettabilità a VAS condotto per la presente Variante e già acquisito nelle integrazioni del Documento preliminare sul quale si è espressa l'Autorità Competente in materia di VAS.

Parere:

I contributi espressi sono già stati acquisiti nel procedimento di assoggettabilità a VAS, conclusosi con il Provvedimento di Verifica del 10/07/2019, (Deterina n. 1087 del 12/07/2019) escludendo la Variante al Regolamento Urbanistico dal procedimento di Valutazione Ambientale Strategica.

8 - Direzione Ambiente ed Energia - Settore Tutela della Natura e del Mare

Il contributo tecnico del Settore Tutela della Natura e del Mare dopo avere richiamato alcuni aspetti dell'intervento, da una connotazione ambientale dell'area oggetto di variante e richiama una lettera prodotta dalle Associazioni WWF Arezzo Onlus e LIPU-Bird Life Italia, sezioni di Arezzo prendendone spunto per una conseguente valutazione che si riporta di seguito:

"Al fine di valutare la possibilità che le trasformazioni previste con la variante possano produrre

interferenze con le specie di interesse conservazionistico della ZSC IT5190002 "Monti del Chianti" ed in considerazione delle caratteristiche morfologiche ed ecosistemiche dell'area, si ritiene che debba essere anticipata a questa fase del procedimento l'applicazione della prescrizione di cui all'art. 56, a.4, lett. n) delle Norme Tecniche di Attuazione del R.U. procedendo ad una preventiva e specifica valutazione di tali effetti attraverso una specifica valutazione di incidenza, secondo quanto previsto dall'art. 87 della L.R. 30/2015"

Parere:

In via preliminare si evidenzia che, ai sensi di quanto previsto dall'art. 14 della L.R. 65/2014 e dall'art. 5 comma 3 della L.R. n. 10/2010, per la formazione della variante in oggetto è stato attivato il procedimento di Valutazione Ambientale Strategica e pertanto è stato redatto il Documento Preliminare ai sensi degli artt. 22 e 23 della L.R. 10/2010, con le modalità di cui all'art. 8 comma 5 della stessa legge, condiviso con tutti i soggetti competenti in materia ambientale, che hanno partecipato con contributi ed osservazioni, poi accolti e fatti confluire come prescrizioni nelle norme tecniche di attuazione della variante quale disciplina di riferimento per la successiva fase attuativa.

Tenuto conto dell'art. 87 della L.R. 30/2015, nell'ambito di tale procedimento è stato valutato che l'area oggetto di variante non interessa, *in tutto ne in parte*, il sito Natura 2000 dei Monti del Chianti; in particolare è stato rilevato che la distanza media in linea d'aria, fra le due zone, risulta di circa 3 Km, con interposta la S.P. n. 14 delle Miniere e che non rende in questa fase possibile prevedere effetti diretti. Ad ogni modo, in via del tutto prudentiale, nel documento conclusivo è stata introdotta la prescrizione della redazione, nella successiva fase di pianificazione urbanistica dell'area, della verifica dei "*possibili effetti e pressioni ambientali che potranno avere interferenza con il sito natura 2000- SIR Monti del Chianti*".

Nel merito si evidenzia che la nota della LIPU-Bird Life Italia, sezioni di Arezzo, e Associazioni WWF Arezzo Onlus, richiamata nel contributo regionale e assunta anche al protocollo comunale in data 13/08/2019 n. 11116, richiama "*dati rilevati sul campo in occasione di lavori di monitoraggio*" da cui emerge che "*almeno 4 specie di uccelli di interesse conservazionistico ... che nidificano all'interno della ZSC IT5190002 Monti del Chianti, utilizzano l'area in questione come sito di alimentazione, mentre altre specie di interesse conservazionistico ... ed infine altre ... vi si alimentano regolarmente.*"

Dai generici dati riportati nella suddetta nota pare di comprendere che l'area alla quale si fa riferimento corrisponda alla vicina area umida posta in corrispondenza del bacino idrico di Castelnuovo dei Sabbioni, di proprietà di Enel Produzione, compresa nel perimetro della concessione mineraria S.Barbara e come tale oggetto degli interventi di recupero ambientale previsti dal D.D.R.T. N° 416/2010, e non alla porzione della ex discarica mineraria oggetto della presente variante.

Tenuto conto di quanto argomentato, confermando quanto già emerso nel procedimento di VAS, si ritiene che quanto valutato nei termini della presente Variante sia coerente alla disciplina di cui all'art. 87 della L.R. 30/2015, e si conferma il rimando alla fase di pianificazione urbanistica delle verifiche dei "*possibili effetti e pressioni ambientali che potranno avere interferenza con il sito natura 2000 - SIR Monti del Chianti.*"

9 - Direzione Ambiente ed Energia -Settore Servizi Pubblici e locali. Energia ed inquinamento

Il Settore Servizi Pubblici e locali. Energia ed inquinamento, allega contributi di carattere generale riferiti a componenti ambientali che dovranno essere riferimento per la successiva fase di pianificazione urbanistica.

Parere:

Si accoglie il contributo quale riferimento per la successiva fase di pianificazione urbanistica.

10 - Direzione Attività Produttive. Settore "Infrastrutture per attività produttive e trasferimento tecnologico"

Il Settore in questione riassume i finanziamenti concessi al Comune di Cavriglia.

Parere:

Non si rilevano elementi di valutazione in merito alla variante in oggetto.

Cavriglia 24 settembre 2019

Il Responsabile del Procedimento

Geom. Piero Secciani

Allegati:

Contributo Regione Toscana prot. 12623 del 20/09/2019 con allegati i contributi dei settori regionali di seguito indicati:

- 1 - Direzione Urbanistica e Politiche Abitative -Settore Pianificazione del Territorio -Settore Tutela,riqualificazione e valorizzazione del Paesaggio*
- 2 -Settore Pianificazione e controlli in materia di cave*
- 3 - Settore miniere*
- 4 -Settore Forestazione. Usi Civici. Agroambiente*
- 5 - Settore Autorità di gestione FEASR. Sostegno allo sviluppo delle attività agricole*
- 6 - Genio Civile Valdarno Superiore*
- 7 - VIA -VAS Opere pubblico di interesse strategico regionale*
- 8 - Tutela della Natura e del Mare*
- 9 - Servizi Pubblici e locali. Energia ed inquinamento*
- 10 - Infrastrutture per attività produttive e trasferimento tecnologico*



REGIONE TOSCANA
Giunta Regionale

Direzione Urbanistica e Politiche Abitative

Settore Pianificazione del Territorio
Settore Tutela, riqualificazione e valorizzazione
del Paesaggio



Al Responsabile del procedimento dell'Ufficio
Urbanistica del
Comune di Cavriglia (Ar)

e p.c. Al Responsabile della Pianificazione
Territoriale
della Provincia di AREZZO

Alla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti
e Paesaggio per le Province di Siena,
Grosseto e Arezzo

Alla Direzione Urbanistica e politiche abitative
SEDE

Al Settore Tutela, riqualificazione e
valorizzazione del paesaggio
SEDE

Oggetto: Comune di Cavriglia (AR)

L.R. 65/2014, art. 30 – Variante al RU – definizione area di riqualificazione e rifunionalizzazione
Bellosguardo F1A2_P – ADOZIONE

Contributo ai sensi dell'art. 19 della L.R. 65/2014

Con Delibera di Consiglio Comunale n. 36 del Comune di Cavriglia ha adottato, ai sensi dell'art. 30 della L.R. 65/2014, la Variante al RU finalizzata alla definizione dell'area di riqualificazione e rifunionalizzazione denominata Bellosguardo F1A2_P.

Il Comune di Cavriglia è dotato di Piano Strutturale approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 66 del 29/11/2000 e di Regolamento Urbanistico approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 50 del 23/12/2003. Con Delibera di Consiglio Comunale n. 80 del 09/11/2007 il Comune ha approvato una Variante Generale al RU e con Delibera di Consiglio Comunale n. 9 del 03/04/2014 il Comune ha approvato una successiva "Variante di aggiornamento della disciplina delle trasformazioni degli assetti insediativi, infrastrutturali ed edilizi del territorio del Regolamento urbanistico e variante di minima entità al Piano Strutturale" divenuta efficace con pubblicazione sul BURT in data 07/05/2014.

Il Comune di Cavriglia rientra, pertanto, nella fattispecie di cui all'art. 222 della L.R. 65/2014, che consente di adottare e approvare, entro i cinque anni successivi all'entrata in vigore della presente legge, varianti al Piano Strutturale e al Regolamento Urbanistico che contengono anche previsioni di impegno di suolo non edificato all'esterno



del perimetro del territorio urbanizzato, come definito dall'articolo 224, previo parere favorevole della conferenza di copianificazione di cui all'articolo 25 e, decorsi i cinque anni, gli interventi previsti nelle varianti approvate, gli interventi edilizi consentiti alle aziende agricole, gli interventi previsti da piani attuativi approvati e convenzionati oltre che gli interventi convenzionati comunque denominati la cui convenzione sia stata sottoscritta entro il termine di cinque anni.

Il presente contributo, nel quale si evidenziano alcuni elementi da approfondire al fine di ottenere la coerenza con gli atti della programmazione e pianificazione territoriale regionale, viene formulato ai sensi dell'art. 53 della L.R. 65/2014, nello spirito di collaborazione, in rapporto reciproco di sinergia, favorendo lo scambio delle conoscenze per il miglioramento progressivo della qualità tecnica di tutti gli strumenti della pianificazione territoriale e urbanistica e l'omogeneità dei criteri metodologici, nonché per l'efficacia dell'azione amministrativa. In tal senso si evidenzia quanto di seguito.

Le aree oggetto di Variante risultano interne al perimetro del territorio urbanizzato così definito ai sensi dell'art. 224 della L.R. 65/2014, pertanto il Comune ha proceduto con una Variante Semplificata ai sensi dell'art. 30. Per la presenza di aree

L'area, che il Comune ha acquisito da Enel, faceva parte dell'ambito minerario di Santa Barbara e per essa gli strumenti urbanistici vigenti prevedono il potenziamento di attività sportive e per il tempo libero finalizzati anche al recupero e valorizzazione ambientale. Lo strumento vigente consentiva di realizzare, a supporto delle attività sportive pubbliche, edifici fino a 1.800 mq.

La presente Variante consiste nella previsione di strutture turistico ricettive, realizzate in concessione, per un totale di 8.000 mq, attraverso il trasferimento della capacità edificatoria prevista dal Piano Strutturale vigente per l'UTOE "Cavriglia". Per l'attuazione delle previsioni si dovrà procedere attraverso un piano attuativo, soggetto all'art. 23 della disciplina del PIT-PPR, in quanto sono presenti vincoli ope legis di cui al D.Lgs. 42/04, art. 142, co.1 lettera g.

Premesso quanto sopra in relazione alla Variante in oggetto si evidenzia, ai fini della conformità con il PIT-PPR, quanto segue:

1- La scheda di ambito 11 "Valdarno Superiore" del PIT-PPR, riconosce come valore l'affiancarsi dei seminativi agli oliveti nell'intorno di Cavriglia compresi nella zona sud dell'ambito di intervento, peraltro caratterizzata anche dalla presenza di aree boscate.

2- Le direttive correlate all'obiettivo 1 della Disciplina di Ambito "Salvaguardare e valorizzare le relazioni fra le aree pedecollinari e i centri di pianura, riqualificando i margini urbani, tutelando la morfologia dei centri abitati e i loro rapporti con il territorio rurale" prevedono di:

- contenere i carichi insediativi entro i limiti del territorio urbanizzato, ristabilendo dei confini fra edificato e territorio rurale;

- evitare lottizzazioni isolate e superfetazioni incongrue a ridosso degli aggregati storici; recuperare, riusare e riqualificare le aree industriali/artigianali dismesse o in via di dismissione;



- assicurare che eventuali nuove espansioni e nuovi carichi insediativi siano coerenti per tipi edilizi, materiali, colori ed altezze, e opportunamente inseriti nel contesto paesaggistico senza alterarne la qualità morfologica e percettiva;

3- Relativamente all'ex bacino minerario di Santa Barbara si riporta la direttiva correlata all'obiettivo 2: "Salvaguardare e riqualificare i valori ecosistemici, idrogeomorfologici e paesaggistici della pianura alluvionale e dei terrazzi fluvio-lacustri del bacino dell'Arno" della Disciplina che prevede di:

- assicurare il ripristino ambientale e paesaggistico del vasto ex bacino minerario di Santa Barbara, prevenendo una gestione naturalistica del lago di Castelnuovo dei Sabbioni, con possibilità di fruizione dello stesso, il mantenimento dei vasti ambienti agricoli e pascolivi e la valorizzazione degli importanti nuclei forestali d'impianto realizzati con specie autoctone, la valorizzazione e rifunzionalizzazione dell'area in coerenza con il progetto di recupero ambientale delle aree dismesse;

La previsione interessa un'area caratterizzata dalla presenza di vincoli ope legis di cui al D.Lgs. 42/04, art. 142, co.1 lettera g "I territori coperti da foreste e da boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento, come definiti dall'articolo 2, commi 2 e 6, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 22".

In particolare la prescrizione di cui alla lett. a dell'art. 12.3 dell'Elaborato 8B prevede che "Gli interventi di trasformazione, compresi quelli urbanistici ed edilizi, ove consentiti, sono ammessi a condizione che:

1 - non comportino l'alterazione significativa permanente, in termini qualitativi e quantitativi, dei valori ecosistemici e paesaggistici (con particolare riferimento alle aree di prevalente interesse naturalistico e delle formazioni boschive che "caratterizzano figurativamente" il territorio), e culturali e del rapporto storico e percettivo tra ecosistemi forestali, agroecosistemi e insediamenti storici....omissis...";

2 - ...omissis...;

3 - garantiscano il mantenimento, il recupero e il ripristino dei valori paesaggistici dei luoghi, anche tramite l'utilizzo di soluzioni formali, finiture esterne e cromie compatibili con i caratteri del contesto paesaggistico.";

Lo stesso articolo alla lett. b punto 2 prevede che non sono ammessi: "l'inserimento di manufatti (ivi incluse le strutture per la cartellonistica e la segnaletica non indispensabili per la sicurezza stradale) che possano interferire o limitare negativamente le visuali panoramiche."

Per tutto quanto sopra evidenziato, si ritiene opportuno che, in sede di redazione del piano attuativo soggetto alla conferenza paesaggistica di cui all'art. 23 della Disciplina del PIT-PPR, siano approfonditi gli aspetti relativi all'inserimento paesaggistico dei nuovi interventi, comprese le modalità di accesso all'area. E' prevista infatti la realizzazione di una nuova rotonda che collega direttamente il centro abitato all'area oggetto di Variante. In tale soluzione, già presente nello strumento vigente, si rende necessario realizzare un tratto stradale attraverso un'area boscata. Anche nel rispetto delle NTA del RU, così come modificate con la Variante stessa, si ritiene opportuno valutare eventuali soluzioni alternative al fine di ridurre al minimo gli impatti sul paesaggio e il consumo di suolo non edificato.



REGIONE TOSCANA
Giunta Regionale

Direzione Urbanistica e Politiche Abitative

Settore Pianificazione del Territorio
Settore Tutela, riqualificazione e valorizzazione
del Paesaggio

Si ricorda inoltre che, ai sensi dell'art. 5 comma 3 dell'allegato 8B, la rappresentazione cartografica delle aree di cui all'art. 142 lettera g) del Codice, per la metodologia utilizzata e per la natura stessa dei beni, ha valore meramente ricognitivo, ferma restando la sussistenza dei requisiti indicati all'allegato 7B, pertanto sarà necessario, nelle successive fasi procedimentali, approfondire anche la consistenza dell'area boscata ai sensi della L.R. 39/2000.

Infine, in merito al dimensionamento per l'area oggetto di intervento, espresso in SUL, si ricorda che dal 25/07/2018 è vigente il regolamento 39/R/2018, in materia di unificazione dei parametri urbanistici ed edilizi per il governo del territorio che, ai sensi dell'art. 10, definisce come SE (superficie edificabile) la superficie rilevante ai fini del dimensionamento delle previsioni edificatorie degli strumenti urbanistici comunali.

Si allegano i seguenti contributi dei Settori regionali:

- Settore Pianificazione e controlli in materia di cave
- Settore Miniere
- Settore Forestazione. Usi Civici. Agroambiente
- Settore Autorità di gestione FEASR. Sostegno allo sviluppo delle attività agricole
- Genio Civile Valdarno Superiore
- VIA-VAS-Opere pubbliche di interesse strategico regionale
- Tutela della Natura e del Mare
- Servizi Pubblici e Locali. Energia e Inquinamento
- Infrastrutture per attività produttive e trasferimento tecnologico

I Settori "*Pianificazione del territorio*" e "*Tutela, riqualificazione e valorizzazione del Paesaggio*" che hanno predisposto il contributo, restano a disposizione per qualsiasi chiarimento ed approfondimento in merito. Si informa che i referenti regionali della pratica sono:

Per il Settore Pianificazione del territorio:

Funzionario - Arch. Maria Silva Ganapini
Responsabile di P.O. - Arch. Luca Signorini

Per il Settore Tutela, riqualificazione e valorizzazione del Paesaggio:

Funzionario - Arch. Manuela Casarano
Responsabile di P.O. - Arch. Cecilia Berengo

Cordiali saluti,

Il Responsabile del Settore
Pianificazione del Territorio
Arch. Marco Carletti

Il Responsabile del Settore
Tutela, Riqualificazione e Valorizzazione del Paesaggio
Ing. Aldo Ianniello



REGIONE TOSCANA
Giunta Regionale

Direzione Urbanistica e Politiche Abitative

*Settore Pianificazione del Territorio
Settore Tutela, riqualificazione e valorizzazione
del Paesaggio*

Tipo Risorse	Azione	Linea
FSC	DEL. CIPE 3/06	FSC 2000-06
PRSE	Patto per lo sviluppo - area 6	Progr. Straord. Invest. (2003)
POR 2007-2013	POR 5.4B	5.4B
PRSE	FAS 1.4.1.	4.1.1
-	Protocollo d'Intesa per la riqualificazione della ex area mineraria di Santa Barbara	-

Ente Ruolo Attuatore	Progetto Codice
Comune di Cavriglia	TOSWCW008AR
Comune di Cavriglia	PSI_LR35-1098
Comune di Cavriglia	Cavriglia_2008
Comune di Cavriglia	AR_09_TUR
Comune di Cavriglia	-

Progetto Titolo	Costo ammissibile	Finanziamento
Realizzazione di nuova viabilità di accesso al Polo industriale posto in Cavriglia (AR), località Bomba	€ 4.984.377,44	€ 1.410.626,46
Incubatore d'impresa in località "Bomba"	€ 1.996.454,94	€ 1.183.197,55
Centro di Eccellenza per l'innovazione e lo sviluppo d'impresa	€ 547.212,71	€ 373.240,34
Riqualificazione dell'edificio "tavola calda" del parco naturale attrezzato	€ 632.000,00	€ 379.200,00
-	-	-
Somma:	€ 8.160.045,09	€ 3.346.264,35

Rendicontato e ammesso	Pagato	Atto	Data concessione contributi
€ 4.670.627,50	€ 1.128.501,17	D.D. 6576	22/12/09
€ 1.996.454,94	€ 1.183.197,55	D.D. 5850	23/11/09
€ 426.649,44	€ 296.254,61	D.D. 3538	12/07/10
€ 631.999,40	€ 379.199,64	D.D. 1460	30/03/12
-	-	Delibera 80 del 02/02/2015	-
€ 7.725.731,28	€ 2.987.152,97		



REGIONE TOSCANA
Giunta Regionale

**Direzione Agricoltura e Sviluppo
Rurale**

SETTORE Autorità di gestione FEASR. Sostegno allo
sviluppo delle attività agricole

Prot. n.
Da citare nella risposta

Data

Allegati /

Risposta al foglio del
Numero

Oggetto: L.R. 65/2014 - Comune di Cavriglia (AR) – Adozione della variante al RU: definizione area di riqualificazione e rifunzionalizzazione bellosguardo FIA2_P (Cavriglia – ex discariche minerarie) – Delibera di C.C. n. 36 del 30/07/2019 - Contributi tecnici.

Alla Direzione Regionale
Urbanistica e politica abitative
Settore Pianificazione del territorio

In riferimento all'adozione della variante al Regolamento Urbanistico relativa all'area di trasformazione e riqualificazione Bellosguardo (ex discarica mineraria) del Comune di Cavriglia (AR), con delibera di Consiglio Comunale n. 36 del 30/07/2019, sulla base della documentazione resa disponibile e fermo restando l'obbligo dell'osservanza delle norme vigenti, si comunica che non si rilevano problematiche da segnalare sulle materie agricole di propria competenza.

Distinti saluti.

Il dirigente Responsabile del Settore
Dr. Antonino Mario Melara



REGIONE TOSCANA
GIUNTA REGIONALE

Direzione
Politiche della Mobilità, Infrastrutture e
Trasporto Pubblico Locale.

Settore
Pianificazione e controlli in materia di cave

Il Dirigente

Al Settore Pianificazione del territorio

arch. Marco Carletti

arch. Luca Signorini

arch. Maria Silva Ganapini

OGGETTO: L.R. n.65 del 10.11.2014 artt. 30 e 31 - Comune di CAVRIGLIA (AR) – Adozione della Variante al RU: definizione area di riqualificazione e rifunzionalizzazione Bellosguardo F1A2_P (cavriglia – ex discariche minerarie) – delibera di C.C. n. 36 del 30/07/2019 – Contributi tecnici.

In risposta alla richiesta di contributo relativo all'adozione della variante al RU in oggetto si evidenzia che gli strumenti della pianificazione in materia di cave attualmente vigenti, PRAER e PAERP, non individuano nell'ambito territoriale della variante alcuna risorsa, giacimento, prescrizione localizzativa o siti per il reperimento dei materiali ornamentali storici.

Si segnala altresì che il Piano Regionale Cave, adottato dal Consiglio Regionale con DCR n. 61 del 31 luglio 2019 e pubblicato sul BURT n.41 parte I del 21 agosto 2019, non prevede aree di interesse estrattivo nell'ambito territoriale della variante.

Tutta la documentazione riferibile al Piano Regionale Cave è consultabile all'indirizzo <http://www.regione.toscana.it/-/piano-regionale-cave-adottato>

Si rimane a disposizione per eventuali chiarimenti (Mila Falciani Tel. 055.438.2503 e-mail mila.falciani@regione.toscana.it)

Il dirigente ad interim

Ing. Enrico Becattini



Allegati : 0

Risposta al foglio del 29/08/2019
Numero A00GRT/0324779/N.060.030

Oggetto: L.R. n. 65 del 10.11.2014 art. 30 e 31 – Comune di Cavriglia (AR) – Adozione della Variante al RU: definizione area di riqualificazione e rifunzionalizzazione bellosguardo FIA2_P (Cavriglia – ex discariche minerarie) – Delibera di C.C.n.36 del 30/07/2019 –
Trasmissione contributo di settore.

Al Responsabile del Settore Pianificazione del territorio

In relazione all'oggetto, si riportano di seguito i contributi relativi alle componenti ambientali di competenza del Settore scrivente, idonei ad incrementare il quadro conoscitivo e le indicazioni necessarie, ai fini della coerenza e compatibilità con gli atti della programmazione e pianificazione regionale. Tali contributi rivestono carattere generale e sono applicabili a tutti i procedimenti attivati ai sensi dell'art. 17, 19 o 25 della L.R. n. 65 del 10/11/2014. Sarà nostra cura comunicare tempestivamente eventuali modifiche al quadro normativo alla base degli stessi contributi.

COMPONENTE ATMOSFERA

La gestione della qualità dell'aria ai fini della tutela della risorsa, di competenza delle Regioni secondo quanto previsto dai disposti del D.Lgs. 155/2010, si attua sulla base della suddivisione del territorio regionale in zone e agglomerati in base ai livelli di qualità dell'aria rilevati dalla rete di monitoraggio. Questa competenza si attua in accordo con quanto previsto dalla Legge regionale 9/2010 "Norme per la tutela della qualità dell'aria" che nel dettaglio ripartisce le competenze in materia tra le Amministrazioni locali.

Con le Deliberazioni 964/2015 e 1182/2015 è stata effettuata la zonizzazione citata e sono stati individuati i Comuni che presentano criticità relativamente ai valori di qualità dell'aria misurati e per tale motivazione sono tenuti all'elaborazione di appositi Piani di Azione Comunale (PAC).

Nell'elaborazione di questi piani, tutti i Comuni individuati devono prevedere interventi strutturali, cioè interventi di natura permanente finalizzati al miglioramento nonché al mantenimento della qualità dell'aria ambiente attraverso la riduzione delle emissioni antropiche nell'atmosfera. Inoltre tra questi Comuni, quelli indicati dall'allegato 3 della predetta DGR 1182/2015, devono prevedere anche interventi contingibili di natura transitoria, da porre in essere solo nelle situazioni a rischio di superamento dei valori limite, finalizzati a limitare il rischio dei valori limite e delle soglie di allarme stabilite dalla normativa nazionale, attraverso la riduzione delle emissioni antropiche nell'atmosfera.

I Comuni sottoposti agli obblighi citati sono:

Arezzo, Grosseto, Livorno, Pisa, Bientina, Casciana Terme Lari, Cascina, Castelfiorentino, Castelfranco



Allegati : 0

Risposta al foglio del 29/08/2019
Numero A00GRT/0324779/N.060.030

di Sotto, Crespina, Empoli, Fauglia, Fucecchio, Montopoli in Val d'Arno, Ponsacco, Pontedera, S. Croce sull'Arno, S. Maria a Monte, S. Miniato, Vinci, Bagni di Lucca, Borgo a, Mozzano, Bagno a Ripoli, Calenzano, Campi Bisenzio, Firenze, Lastra a Signa, Scandicci, Sesto, Fiorentino, Signa, Altopascio, Buggiano, Capannori, Chiesina Uzzanese, Massa e Cozzile, Monsummano Terme, Montecarlo, Montecatini-Terme, Pescia, Lucca, Pieve a Nievole, Ponte, Buggianese, Porcari, Uzzano, Agliana, Carmignano, Montale, Montemurlo, Pistoia, Poggio a, Caiano, Prato, Quarrata, Serravalle Pistoiese, Figline e Incisa Valdarno, Montevarchi, Reggello, San, Giovanni Valdarno, Terranuova Bracciolini, Camaiore, Viareggio, Carrara, Massa e Piombino.

I Comuni di cui sopra adeguano agli interventi inseriti nei propri PAC i rispettivi regolamenti edilizi, i piani urbani della mobilità ed i piani urbani del traffico e, ove ne sia prevista l'adozione, i piani degli orari.

I PAC prevedono interventi e azioni per il miglioramento della qualità dell'aria in attuazione della strategia e degli obiettivi definiti nel PRQA. Inoltre, i comuni sono tenuti ad adeguare i propri regolamenti edilizi, i piani urbani della mobilità e i piani urbani del traffico ai contenuti dei PAC.

Per tutte le altre realtà territoriali in cui i livelli degli inquinanti rispettano i valori limite di qualità dell'aria, occorrerà garantire che, nelle trasformazioni del territorio, vengano adottate le misure necessarie a preservare la migliore qualità dell'aria ambiente.

Il Consiglio regionale con deliberazione 18 Luglio 2018, n. 72 ha approvato il **Piano regionale per la qualità dell'aria ambiente (PRQA)** il cui testo è scaricabile all'indirizzo web: <http://www.regione.toscana.it/documents/10180/24014/Allegato+A+PRQA+Parte+1-4+e+allegati.pdf/f11aa674-db16-4d9c-8723-d432d52c3819>.

Il Piano è l'atto di governo del territorio attraverso con il quale la Regione Toscana persegue in attuazione del Programma regionale di sviluppo 2016-2020 e in coerenza con il Piano ambientale ed energetico regionale (PAER) si pone l'obiettivo di migliorare la qualità dell'aria ambiente.

Le disposizioni prescrittive del Piano, indicate nella Parte IV "Norme Tecniche di attuazione" del documento (pag. da 119 a 127) devono trovare piena e immediata osservanza ed attuazione da parte di tutti i soggetti sia pubblici che privati e prevalgono sulle disposizioni incompatibili contenute nei vigenti strumenti di pianificazione e negli atti amministrativi attuativi. Gli enti pubblici provvedono tempestivamente all'adeguamento delle previsioni degli strumenti di pianificazione e degli atti amministrativi non più attuabili per contrasto con le prescrizioni sopravvenute.

In particolare all'art. 10 – che si riporta di seguito - delle NTA sopra riportate dal titolo "Indirizzi per gli strumenti della pianificazione territoriale ed urbanistica" è specificato:

1. Il presente articolo detta indirizzi per la valutazione della risorsa aria in sede di formazione o modifica degli strumenti della pianificazione territoriale ed urbanistica di cui alla L.R. 65/2014 sottoposti alle procedure di valutazione ambientale di cui alla l.r. 10/2010. I soggetti competenti alla formazione o modifica di tali strumenti di pianificazione,



Allegati : 0

Risposta al foglio del 29/08/2019
Numero A00GRT/0324779/N.060.030

valutano se tali atti comportano aggravio del quadro emissivo, ne verificano gli effetti sulla qualità dell'aria ed eventualmente individuano adeguate misure di mitigazione e compensazione.

In particolare si dovranno prevedere prescrizioni differenziate a seconda che lo strumento di pianificazione riguardi "aree di superamento" come indicate con specifica deliberazione della Giunta regionale, aree non critiche ma contermini alle "aree di superamento", aree non critiche. Si forniscono le seguenti indicazioni:

a) Nelle aree del territorio regionale in cui i livelli di qualità dell'aria sono già nella norma gli atti di governo del territorio e i piani settoriali- in particolare sui temi della mobilità, delle attività produttive e del condizionamento degli edifici - devono tendere a modelli organizzativi rivolti a un miglioramento dell'efficienza negli usi finali dell'energia e, più in generale, a una riduzione dei consumi e al contenimento delle emissioni inquinanti;

b) Nelle "aree di superamento", le amministrazioni competenti, in sede di formazione o di variazione degli atti di governo del territorio, qualora riscontrino un aggravio del quadro emissivo esistente, e scenari ex post che creino condizioni per un potenziale peggioramento della qualità dell'aria ambiente, dovranno approfondire tale problematica all'interno dei documenti di valutazione ambientale. Tale approfondimento dovrà individuare possibili azioni di mitigazione e valutarne l'effetto sulla qualità dell'aria, con l'obiettivo di eliminare o ridurre per quanto possibile gli effetti negativi. In tal senso le amministrazioni verificano la coerenza dei propri atti con il PRQA;

c) Nelle aree contermini alle "Aree di superamento", le amministrazioni competenti in sede di formazione o di variazione degli atti di governo del territorio qualora riscontrino un aggravio del quadro emissivo esistente, e scenari ex post che creino condizioni per un potenziale peggioramento della qualità dell'aria ambiente nelle "aree di superamento" dovranno approfondire tale problematica all'interno dei docu

menti di valutazione ambientale. Tale approfondimento dovrà individuare possibili azioni di mitigazione, anche attraverso la sottoscrizione di appositi accordi con le amministrazioni delle "aree di superamento" contermini interessate, e valutarne l'effetto sulla qualità dell'aria, con l'obiettivo di eliminare o ridurre per quanto possibile gli effetti negativi. In tal senso le amministrazioni verificano la coerenza dei propri atti con il PRQA.

2. La Giunta regionale delibera linee guida sull'edilizia sostenibile di cui all'articolo 220 della l.r. 65/2014 che prevedono specifiche premialità per soluzioni di climatizzazione degli edifici e produzione di acqua sanitaria che comportino emissioni in atmosfera nulle (quali ad esempio le pompe di calore e pannelli solari termici).

Si ricorda che:

- In caso di inosservanza da parte delle Amministrazioni comunali, si applicano i poteri sostitutivi della Regione così come previsto dall'articolo 14 comma 1 lettera a della l.r. 9/2010;
- Il mancato recepimento delle misure stabilite nel PRQA costituisce violazione di norme attuative del diritto comunitario e rende il soggetto inadempiente responsabile, ai sensi dell'articolo 43 della legge del 24 dicembre 2012 n. 234, degli oneri finanziari derivanti da eventuali sentenze di condanna rese dalla Corte di Giustizia delle Comunità europee.

COMPONENTE ENERGIA

Va innanzitutto premesso che lo strumento urbanistico, che ha un periodo applicativo di svariati anni e effetti sul territorio permanenti, deve inevitabilmente rapportarsi a un sistema energetico entrato da pochi anni in una profonda trasformazione. Si riassume lo scenario di natura energetica con cui lo



Allegati : 0

Risposta al foglio del 29/08/2019
Numero A00GRT/0324779/N.060.030

strumento urbanistico si confronta o dovrà confrontarsi:

costi ambientali ed economici crescenti per l'energia prodotta da fonti fossili in grandi centrali lontane dalle aree residenziali + necessità urgente di contrarre le emissioni in atmosfera climalteranti (in particolare CO2): quindi necessità di abbattere i consumi e di decuplicare, anche nel tessuto urbano, la produzione di energia da fonti rinnovabili.

Dopo la strategia UE al 2020 (Consiglio Europeo 08/03/2007: 20% di riduzione consumi, 20% di riduzione emissioni, 20% produzione da fonti rinnovabili) il Consiglio Europeo 23/10/2014 ha definito la Strategia UE 2030, rialzando poi a dicembre 2018 alcuni target:

- al 2030 riduzione almeno del 40% di gas serra (rispetto ai livelli del 1990);
- al 2030 almeno 32% dei consumi energetici da rinnovabili (rialzato nel 2018 dal 27% originariamente fissato nel 2014);
- al 2030 obiettivo indicativo di almeno il 32,5% di riduzione consumi rispetto alle proiezioni attuali (rialzato nel 2018 dal 27% originariamente fissato nel 2014).

Mentre la Commissione Europea nella Energy Roadmap 2050 (Communication from the Commission COM/2011/0885) mira a un calo del 85% delle emissioni di CO2 del settore energetico.

Ad oggi sono stati formalizzati anche obiettivi di dettaglio nelle direttive 2018/2001/UE (che ha sostituito la Dir. 2009/28/CE) sulle rinnovabili, Dir. 2010/31/CE sulla prestazione energetica nell'edilizia, Dir. 2012/27/UE sull'efficienza energetica (recentemente aggiornata con Dir 2018/2002), Dir. 2018/410/UE (che, dopo la Dir. 2009/29/CE, ha ulteriormente aggiornato la Dir. 2003/87/CE) sulle emissioni in atmosfera. Si ricordano i target più significativi:

- per l'efficienza energetica degli edifici (L. 90/2013): entro 31/12/2020 edifici di nuova costruzione "a energia quasi zero" e forte riqualificazione, in parte volontaria ma in parte anche obbligatoria, degli edifici esistenti;
- per le fonti rinnovabili: dopo la quota obbligatoria di consumo al 2020 (Toscana 16,5% di sole rinnovabili termiche ed elettriche, per cui erano previste anche sanzioni in caso di mancato raggiungimento) è in via di definizione la quota minima obbligatoria al 2030 di consumo da FER per l'Italia; sarà intorno al 30% al 2030 (vedi Schema di Piano Nazionale Clima Energia 2018).

Dati gli obiettivi della UE al 2050 quindi entro 3 decenni i sistemi urbani dovranno consumare (facendo riferimento alla COM/2011/0885 "Energy Roadmap 2050") almeno il 40% di energia in meno e dare un importante contributo nella produzione e stoccaggio energetici.

Gli obiettivi predetti si presentano di difficile conseguimento e richiedono particolare impegno su più fronti, con l'utilizzo simultaneo di una pluralità di opzioni tecnologiche riguardanti sia l'abbattimento dei consumi del tessuto urbano sia la produzione diffusa di energia a emissioni fortemente ridotte.

Meccanismi già individuati (in ambito Europeo, nazionale, regionale) per il perseguimento degli obiettivi succitati.

Per semplicità di analisi li dividiamo in :

- a) meccanismi per l'edilizia sostenibile;
- b) meccanismi per la realizzazione delle infrastrutture energetiche (non comprese nell'edilizia civile).

Si dettagliano quindi di seguito alcuni dei meccanismi normativi succitati di cui lo strumento urbanistico



Allegati : 0

Risposta al foglio del 29/08/2019
Numero A00GRT/0324779/N.060.030

deve tenere conto, con alcune indicazioni sul loro impatto territoriale:

a1) Prescrizioni minime di efficienza energetica per i nuovi edifici e le manutenzioni straordinarie, emanate nel recepimento della DIR 2010/31/UE sulla prestazione energetica nell'edilizia.

In applicazione della Direttiva 2010/31/UE con la Legge 90/2013 è stato aggiornato il D.Lgs. 192/2005 e quindi varato il D.M. 26/06/2015 "Applicazione delle metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche e definizione delle prescrizioni e dei requisiti minimi degli edifici". La norma impone che entro il 2020 (entro il 2018 nel caso di edifici pubblici) i nuovi edifici dovranno avere un consumo energetico "quasi zero"; contemporaneamente tramite il sistema delle ristrutturazioni dovrà massicciamente aumentare la prestazione energetica del tessuto edilizio esistente.

Lo strumento urbanistico deve innanzitutto richiamare gli obblighi dettati dalla normativa vigente (i requisiti minimi stabiliti in applicazione del D.Lgs. 192/2005).

Lo strumento potrebbe anche chiedere requisiti più stringenti: va però considerato che la recente normativa nazionale, su impulso della UE, è, diversamente che in passato, assai stringente.

All'Ente locale spetta il fondamentale compito di permettere, nel rispetto dei valori dei singoli territori, le trasformazioni edilizio/tecnologiche che consentano il conseguimento di tali target qualitativi. Rileva al riguardo segnalare che le prescrizioni di cui sopra non sono di possibile conseguimento senza una progettazione (anche) urbanistica adeguata.

Si pensi ad es. al c.d. "diritto al sole": illuminazione naturale e assenza di ombreggiamenti che tagliano la produttività degli impianti solari. O alla possibilità di intervenire con forti coibentazioni e con l'installazione di tetti ventilati o c.d. tetti freddi (attenzione quindi a divieti confliggenti su materiali e colori).

Si pensi anche alla previsione o predisposizione di reti di teleriscaldamento da associarsi a impianti a fonti rinnovabili o ad alta efficienza.

Si ricorda infine il problema fondamentale dato dalla debolezza dei controlli edilizi sul rispetto delle prescrizioni di tale normativa (oggi il D.M. 26/06/2015) che pure dovrebbero generare un sistema di relazioni progettuali (relazione ex L. 10/91), asseverazioni di fine lavori, attestati (APE - Attestato di prestazione energetica).

a2) Prescrizioni minime di fonti rinnovabili ad oggi ancora definite dal DLGS 28/2011 art.11, nel caso di edifici di nuova costruzione e di ristrutturazioni rilevanti.

Si ricorda che l'inosservanza di tali prescrizioni comporta, ai sensi del dlgs 28/2011, il diniego del rilascio del titolo edilizio.

Per il D.Lgs. 28/2011 "edificio di nuova costruzione" è quello la cui richiesta di titolo edilizio è stata presentata successivamente alla data di entrata in vigore del D.Lgs. (29 marzo 2011); "edificio sottoposto a ristrutturazione rilevante" è l'edificio demolito e ricostruito, o l'edificio di SUL>1000mq soggetto a ristrutturazione integrale dell'involucro.

L'art. 11 e l'allegato 3 di tale D.Lgs. dovranno essere rafforzati ma sono ancora oggi la base della disciplina nazionale sul tema: (eventuali obblighi previsti dai Comuni sulla stessa materia dovevano esser adeguati entro 180 gg; se non adeguati sono già decaduti da tempo).

Si ricorda che non basta documentare l'impossibilità tecnica a ottemperare, in tutto o in parte, agli obblighi di fonti rinnovabili: tale non ottemperanza fa scattare obblighi sostitutivi maggiori sull'efficienza



Allegati : 0

Risposta al foglio del 29/08/2019
Numero A00GRT/0324779/N.060.030

energetica (vedi Allegato 3 al D.Lgs.28/2011).

Si approfitta per ricordare anche che, con l'approvazione del PRQA (piano sulla qualità dell'aria di cui alla delibera Consiglio Regionale 72/2018), in tutta la Toscana in caso di nuove costruzioni o anche semplici ristrutturazioni impiantistiche vigono specifici divieti sugli impianti termici civili a biomassa:

- a) divieto di utilizzo della biomassa nelle "aree di superamento" dei "Comuni critici" per il materiale particolato fine PM10;
- b) sul restante territorio possono essere installati ex novo solo generatori di calore a biomassa con qualità non inferiore alle quattro stelle di cui al D.M. 7/11/2017 n. 186 (Regolamento recante la disciplina dei requisiti, delle procedure e delle competenze per il rilascio di una certificazione dei generatori di calore alimentati a biomasse combustibili solide).

Lo strumento urbanistico deve innanzitutto essere coerente con il dettato del D.Lgs. 28/2011, evitando prescrizioni diverse nella stessa materia.

Gli obblighi minimi di FER si applicano anche nei Centri Storici, con riduzione del 50% (art. 11 del dlgs 28/2011). Lo strumento urbanistico ha però il fondamentale compito di individuare gli ulteriori immobili, oltre a quelli già notificati, il cui valore storico-artistico li sottrae agli obblighi del D.Lgs. 28/11 (art. 11 del dlgs 28/2011).

Lo strumento ha poi alcuni spazi residui sugli obblighi di FER negli edifici, relativamente agli interventi edilizi non contemplati dal dlgs 28/11: in particolare si potrebbero ipotizzare target anche per ristrutturazioni integrali degli immobili <1000mq.

L'ente locale ha soprattutto il difficile compito di assicurare la realizzabilità tecnica degli interventi: ad es. per realizzare il fotovoltaico servono tetti idonei, ampie superfici (in futuro, a parte l'edificato storico, dovranno essere coperte di pannelli praticamente le intere falde esposte a sud), e il sopraccitato "diritto al sole"; mentre le pompe di calore richiedono spazi adeguati e una installazione corretta sia per l'aspetto estetico-percettivo sia per evitare ricadute negative (rumore, calore) sull'immediato intorno.

b1) Incentivi pubblici ai privati per piccoli impianti a fonti rinnovabili. Incentivi statali su Fotovoltaico e altre fonti rinnovabili.

La politica di governo del territorio dovrebbe fornire delle localizzazioni ed occasioni ad hoc per permettere ai privati di usufruire degli incentivi che la pubblica amministrazione dà a chi produce energia da rinnovabili.

Varie esperienze sono state già svolte in Italia. In Emilia Romagna gli strumenti urbanistici devono obbligatoriamente destinare a questi scopi specifiche aree. In Toscana si ricordano passate esperienze come "un ettaro di cielo" e simili.

In caso di interventi di trasformazione del territorio con volumetria rilevante va necessariamente verificata la possibilità della contemporanea installazione di impianti da FER di dimensione adeguata ai consumi previsti per l'area.

b2) Realizzazioni di impianti e connesse reti di teleriscaldamento e teleraffrescamento.

Il D.Lgs.102/2014 (Attuazione della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica) considera il collegamento alle reti di teleriscaldamento/teleraffrescamento efficienti uno strumento valido per la



Allegati : 0

Risposta al foglio del 29/08/2019
Numero A00GRT/0324779/N.060.030

riduzione complessiva dei consumi energetici.

La realizzazione di tali reti avviene con un coerente disegno degli atti di governo del territorio; una scelta in tal senso deve considerare che l'impianto di produzione di calore deve essere localizzato non troppo distante dall'area fornita.

Politica lungimirante potrebbe essere quella di lasciare comunque spazi sufficienti per adeguati sviluppi delle infrastrutture di rete.

b3) Realizzazioni di impianti a fonte rinnovabile non direttamente connessi alle esigenze energetiche di un edificio.

Si danno di seguito alcune indicazioni, certamente non esaustive, in merito:

- La legge nazionale stabilisce il principio della compatibilità di massima degli impianti di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile con le aree agricole (D.Lgs. 387/2003 art. 12 comma 7).
- Dal 2 gennaio 2011 hanno applicazione diretta le Linee Guida Nazionali sulle Fonti Rinnovabili (D.M. 10/09/2010). Per le stesse Linee Guida solo la Regione può stabilire divieti assoluti, in atti di pianificazione o programmazione, per determinate aree all'installazione degli impianti di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile (paragrafo 1.2 delle Linee Guida). Esse stabiliscono anche i parametri che l'Amministrazione deve seguire per verificare l'inidoneità di un'area a determinati impianti.
- Il 10/02/2015 è stato definitivamente approvato il PAER (Piano Ambientale ed Energetico Regionale). Il piano oltre a stabilire indirizzi generali sulla realizzazione degli impianti, contiene negli allegati l'individuazione delle aree non idonee alla installazione di specifici impianti a biomassa, impianti eolici e richiama l'individuazione delle aree non idonee al fotovoltaico a terra, già effettuata dalla L.R. 11/2011, modificata dalla L.R. 56/2011 e completata dalla delibera C.R. 26/10/2011 n. 68.
- Negli allegati sono inoltre individuati criteri di installazione per gli stessi impianti eolici e a biomasse. Mentre sugli impianti fotovoltaici a terra e gli impianti fotovoltaici su frangisole il Consiglio Regionale aveva già individuato criteri di installazione con deliberazione 11/02/2013 n. 15.
- Lo strumento comunale, in presenza di questo quadro generale, non deve operare tramite divieti specifici alla installazione di impianti di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile in determinate aree del territorio di competenza, poiché sarebbe a rischio di illegittimità. In materia di aree non idonee richiama la legge regionale, i suoi atti attuativi, nonché il PAER.
- Lo strumento comunale può però fornire indicazioni, dettare congrue modalità di inserimento, stabilire specifiche qualitative su zone determinate, che anche gli impianti a fonte rinnovabile dovranno rispettare. Nel caso di tipologie di impianti FER sui quali la Regione ha già determinato criteri di inserimento le indicazioni di cui sopra dovranno qualificarsi come specificazioni/integrazioni a quanto determinato dalla Regione.
- Lo strumento urbanistico comunale può anche individuare zone, per le loro caratteristiche, privilegiate per l'installazione di determinati grandi/medi impianti da fonte rinnovabile; tale individuazione dovrà essere coerente con quanto dettato dalla L.R. 11/2011 e dal PAER in materia di aree non idonee, nonché dal PIT- piano paesaggistico (ad es. già la L.R. 11/2011 ha vietato grandi



Allegati : 0

Risposta al foglio del 29/08/2019
Numero A00GRT/0324779/N.060.030

installazioni di fotovoltaico in area agricola e prescritto per i fotovoltaici a terra superiori a 20 kW distanze minime - art. 6 della L.R. 11/2011 come modificata dalla L.R. 56/2011).

COMPONENTE RUMORE

Con riferimento alle procedure di cui agli articoli 17, 19 o 25 della L.R. n.65/2014, si fa presente che i Comuni devono adempiere alle prescrizioni contenute nell'art. 7 (Adeguamento degli strumenti urbanistici e dei regolamenti comunali) della legge regionale 89/98 come di seguito riportato:

“1. I Comuni sono tenuti ad adeguare i propri strumenti urbanistici con il piano di classificazione acustica entro 12 mesi dalla pubblicazione dell'avviso di cui all'art. 5 comma 5, lettera b).

2. I piani strutturali, il cui procedimento di formazione, ai sensi della L.R. n. 65/2014, sia avviato successivamente all'adozione del piano di classificazione acustica devono essere adeguati con esso.

2 bis. In attuazione di quanto previsto all'articolo 6, comma 2, della L. 447/1995, i comuni adeguano i regolamenti locali di igiene e sanità o di polizia municipale disciplinando, in particolare, le modalità di controllo sul rispetto delle disposizioni contenute nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 1997 (Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici)”.

Gli indirizzi per il suddetto adeguamento sono dettati dagli artt. 13 e 14 del Regolamento di attuazione della legge regionale 89/98 approvato con DPGR n. 2/R/2014, unitamente all'Allegato 3 dello stesso Regolamento.

La Giunta Regionale Toscana con delibera n. 526 del 01/07/2013 ha approvato la copia informatica dei piani di classificazione acustica vigenti ai sensi dell'articolo 24, comma 2 della L.R. n. 39/2011. Tali piani sono scaricabili dalla Cartoteca regionale al seguente indirizzo:
<http://www502.regione.toscana.it/geoscopio/cartoteca.html>.

COMPONENTE RADIAZIONI NON IONIZZANTI E IONIZZANTI

- Inquinamento elettromagnetico a bassa frequenza – fasce di rispetto elettrodotti

La normativa in materia di tutela dall'inquinamento elettromagnetico a bassa frequenza (frequenza di rete 50 Hz) stabilisce che all'interno di determinate fasce di rispetto per gli elettrodotti, le sottostazioni e le cabine di trasformazione, “non è consentita alcuna destinazione di edifici ad uso residenziale, scolastico, sanitario ovvero ad uso che comporti una permanenza non inferiore a quattro ore.” (l. 36/2001, art 4 comma 1, lettera h).

Il DPCM 08/07/2003 “Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni ai campi elettrici e magnetici alla frequenza di rete (50 Hz) generati dagli elettrodotti” prevede all'articolo 6 che i gestori delle linee elettriche comunichino alle autorità competenti, tra le quali i Comuni interessati, l'ampiezza delle fasce di rispetto. Si fa presente che la stragrande maggioranza degli elettrodotti fa capo a Terna Spa e RFI Spa.

Il DM 29/05/2008 “Approvazione della metodologia di calcolo per la determinazione delle fasce di



Allegati : 0

Risposta al foglio del 29/08/2019
Numero A00GRT/0324779/N.060.030

rispetto degli elettrodotti” indica le modalità di calcolo della fascia di rispetto tridimensionale esatta, basata sull'obiettivo di qualità dei 3 microtesla per il campo di induzione magnetica. Il DM definisce inoltre, quale fascia semplificata bidimensionale, la Dpa “distanza di prima approssimazione” la quale garantisce il rispetto dell'obiettivo di qualità all'esterno della stessa. Solo nel caso che l'edificio in progetto risulti all'interno della Dpa, è necessario chiedere al gestore/proprietario della linea il calcolo esatto della fascia di rispetto tridimensionale nella particolare posizione desiderata per la verifica della compatibilità del progetto con l'obiettivo di qualità dei 3 microtesla.

Dunque per quanto sopra fatto presente è fondamentale che gli strumenti di pianificazione territoriale comunali riportino le suddette Dpa, Distanze di prima approssimazione, dagli elettrodotti, dalle sottostazioni e cabine di trasformazione, fornite ai comuni dai gestori degli impianti.

- Inquinamento elettromagnetico ad alta frequenza – localizzazione degli impianti di radiocomunicazione

La l.r. 49 del 6 ottobre 2011 “Disciplina in materia di impianti di radiocomunicazione”, prevede che i comuni effettuino la pianificazione delle installazioni degli impianti di radiocomunicazione, tra i quali gli impianti per la telefonia cellulare.

La legge individua all'art 11 i criteri localizzativi cui si devono attenere le installazioni degli impianti e all'art 9 definisce le procedure per l'approvazione da parte dei comuni del Programma comunale degli impianti, il quale contiene le localizzazioni dei futuri impianti.

Il Programma comunale degli impianti è definito sulla base dei programmi di sviluppo della rete dei gestori degli impianti nel rispetto dei criteri localizzativi e delle aree individuate come idonee per gli impianti dal piano operativo (ex regolamento urbanistico, art 9 comma 1 lettera b)

Il comma 2 dell'art 17 prevede che “fino all'adeguamento dei regolamenti urbanistici comunali, il programma di sviluppo della rete è elaborato nel rispetto dei criteri di localizzazione di cui all'articolo 11, comma.”. In ogni caso si fa presente che la legge 49/2011 non richiede che l'approvazione del Programma comunale degli impianti segua le procedure stabilite dalla l.r. 65/2014.

- Radioattività ambientale – RADON

La direttiva 2013/59/Euratom del 5 dicembre 2013 “che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti, e che abroga le direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom e 2003/122/Euratom” prevede che gli Stati membri stabiliscano livelli di riferimento nazionali per la concentrazione del gas radon in ambienti chiusi, lavorativi ed abitativi, pari a non più di 300 Becquerel su metro cubo, come media annua della concentrazione di radon in aria.

Gli Stati membri provvedono (art 103 comma 2) affinché siano adottate misure appropriate per prevenire l'ingresso del radon in nuovi edifici. Tali misure possono comportare l'introduzione di prescrizioni specifiche nelle norme edilizie nazionali. Si stabilisce inoltre (comma 3) che gli Stati membri individuino le zone in cui si prevede che la concentrazione (media annua) di radon superi il pertinente livello di riferimento nazionale in un numero significativo di edifici.



Allegati : 0

Risposta al foglio del 29/08/2019
Numero A00GRT/0324779/N.060.030

In attesa del recepimento della direttiva in questione, la normativa nazionale di riferimento è il D.Lgs. n. 230/95 e smi il quale nel capo III-bis disciplina le esposizioni dovute ad attività lavorative con particolari sorgenti naturali di radiazioni, tra cui il gas radon. In particolare l'art 10 sexies prevede che "le regioni e le province autonome individuano le zone o luoghi di lavoro con caratteristiche determinate ad elevata-probabilità di alte concentrazioni di attività di radon".

La Regione Toscana con DGR 1019/2012 ha individuato il seguente insieme di comuni a maggior rischio radon: Abbadia San Salvatore, Arcidosso, Castel del Piano, Isola del Giglio, Marciana, Marciana Marina, Montecatini Val di Cecina, Piancastagnaio, Piteglio, Pitigliano, Roccastrada, Santa Fiora, Sorano.

Dal momento che le azioni preventive per la mitigazione delle concentrazioni di radon in fase di progettazione di nuove abitazioni hanno un costo assai inferiore alle azioni di rimedio sulle abitazioni esistenti, è raccomandabile che le regolamentazioni comunali edilizie, in special modo quelle relative ai comuni a maggior rischio radon, prevedano adeguate misure di protezione dal gas radon per le abitazioni di nuova costruzione e per quanto possibile per gli interventi di ristrutturazione edilizia che coinvolgono in modo significativo le parti dell'edificio a contatto con terreno.

In particolare come misura di protezione dal radon si può provvedere all'isolamento dal suolo, tramite vespaio aerato, dei locali adibiti ad abitazione posti al piano terreno e alla protezione delle eventuali pareti contro terra dei medesimi locali tramite realizzazione di opportuno scannafosso aerato. Le suddette misure sono idonee a fornire contemporaneamente protezione dal gas radon e isolamento dall'umidità del suolo.

COMPONENTE RIFIUTI

Con riferimento al procedimento in oggetto si fa presente che con Delibera del Consiglio Regionale n.94 del 08.11.2014 è stato approvato il Piano che definisce le politiche regionali di settore in materia di gestione dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati (PRB).

Ai sensi dell'art. 13 della l.r. 25/1998 i contenuti del piano regionale sono prescrittivi per tutti gli aspetti connessi con gli strumenti urbanistici.

A questo riguardo si ricorda che:

1. il quadro conoscitivo del piano regionale di gestione dei rifiuti concorre a definire le condizioni necessarie per la previsione di nuovi insediamenti e di interventi in sostituzione di tessuti insediativi, ove questi ultimi comportino aumento della produzione dei rifiuti, ai sensi dell'articolo 3 della l.r. 1/2005 (ora articolo 4, comma 10 della l.r. 65/2014).
2. I criteri di localizzazione, di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) della l.r. 25/98, contenuti nell'allegato 4 al PRB, hanno effetto prescrittivo ai sensi del Piano di Indirizzo Territoriale (PIT).
3. L'inserimento di un'area nell'elenco dei siti da bonificare, di cui all'articolo 199, comma 6, lettera b), del d.lgs. 152/2006, o nell'anagrafe dei siti contaminati, di cui all'articolo 251 del medesimo d.lgs. 152/2006, determina:



Allegati : 0

Risposta al foglio del 29/08/2019
Numero A00GRT/0324779/N.060.030

- a. il divieto di realizzare, fino alla certificazione di avvenuta bonifica o messa in sicurezza, interventi edilizi, salvo quanto previsto dall'articolo 13 bis della l.r. 25/98;
- b. l'obbligo di eseguire l'intervento di bonifica o messa in sicurezza sulla base di specifici progetti redatti a cura del soggetto a cui compete l'intervento. In questo caso l'utilizzo dell'area è consentito solo in conformità a quanto previsto nell'atto di certificazione di avvenuta bonifica o messa in sicurezza rilasciato dalla Regione;
- c. che relativamente agli ambiti da bonificare, i vincoli, obblighi e limitazioni all'utilizzo dell'area riportati ai precedenti punti a) e b), costituiscono misure di salvaguardia ai sensi del PIT.

Si ricorda inoltre che lo strumento urbanistico dovrà essere aggiornato sulla base di nuovi procedimenti di bonifica che nel frattempo dovessero attivarsi, nonché recepire eventuali prescrizioni derivanti da analisi di rischio approvate dall'amministrazione comunale o certificazioni di avvenuta bonifica rilasciate dalla Regione.

La gestione integrata dei rifiuti urbani è organizzata sulla base dei seguenti tre ambiti Ambiti Territoriali Ottimali delimitati dalla Regione Toscana:

- ATO Toscana Costa costituito dai comuni compresi nelle province di Massa-Carrara, Lucca, Pisa e Livorno con esclusione dei comuni di Piombino, Castagneto Carducci, San Vincenzo, Campiglia Marittima, Suvereto e Sassetta;
- ATO Toscana Centro costituito dai comuni compresi nella Città Metropolitana di Firenze e nelle province di Prato e Pistoia, con esclusione dei comuni di Marradi, Palazzuolo sul Senio e Firenzuola;
- ATO Toscana Sud costituito dai comuni compresi nelle province di Arezzo (con l'esclusione del Comune di Sestino), Siena e Grosseto e dai Comuni di Piombino, Castagneto Carducci, San Vincenzo, Campiglia Marittima, Suvereto e Sassetta (appartenenti alla provincia di Livorno).

Per quanto riguarda la pianificazione a livello di Ambito Territoriale Ottimale, in attesa dell'adeguamento del PRB alla legge regionale 61/2014, che ha ricondotto la pianificazione dei rifiuti ai soli livelli regionale e di ambito, rimangono vigenti nella fase transitoria i piani già approvati, di seguito riassunti:

1. ATO COSTA:

- aggiornamento del Piano straordinario di ATO Toscana Costa ex art. 27 e art. 27 bis della l.r. 61/2007 approvato con deliberazione dell'Assemblea n. 11 del 06.07.2015 (pubblicazione dell'avviso di approvazione sul BURT n. 42 del 21/10/2015);
- piano provinciale per la gestione dei rifiuti urbani della Provincia di Livorno, approvato con delibera di Consiglio provinciale n°158 del 31/07/2000, come aggiornato con Dcp n° 52 del 25.03.2004;



Allegati : 0

Risposta al foglio del 29/08/2019
Numero A00GRT/0324779/N.060.030

- piano provinciale di gestione dei rifiuti speciali anche pericolosi della Provincia di Livorno, approvato con delibera del Consiglio provinciale di Livorno n. 51 del 23.03.2004
- piano provinciale per la gestione dei rifiuti urbani della Provincia di Lucca, approvato con delibera del Consiglio provinciale n. 178 del 17/11/1999, con i chiarimenti di cui alla delibera di Giunta provinciale n. 54 del 15/03/2002;
- piano provinciale per la gestione dei rifiuti urbani della Provincia di Massa–Carrara, approvato con delibera di Consiglio provinciale n° 36 del 29/09/2004;
- piano provinciale per la gestione dei rifiuti urbani della Provincia di Pisa, approvato con delibera di Consiglio provinciale n. 730 del 04/07/2000 ed adeguato con la delibera di Consiglio provinciale n. 10 del 30/01/2004;
- piano provinciale per la gestione dei rifiuti speciali anche pericolosi della Provincia di Pisa, adottato con D.C.P. n. 1 del 16 gennaio 2004;

2. ATO CENTRO:

- piano di ambito di ATO Toscana Centro approvato con delibera di Assemblea n. 2 del 7/2/2014 ed adeguato con Determina del Direttore Generale n. 30 del 17/04/2014 (avviso pubblicato sul BURT n. 16 del 23/4/2014);
- piano interprovinciale di gestione dei rifiuti relativo a Rifiuti Urbani, Rifiuti Speciali anche pericolosi, ai rifiuti urbani biodegradabili, ai rifiuti da imballaggio e ai rifiuti contenenti PCB (approvato dalle Province di Firenze, Prato e Pistoia con deliberazione dei rispettivi consigli provinciali n. 148, 70 e 281 del 17.12.2012).
- piano di gestione dei rifiuti della Provincia di Firenze - stralcio funzionale relativo alla bonifica dei siti inquinati, deliberazione di Consiglio provinciale n. 46 del 05/04/2004;
- piano provinciale per la bonifica, la messa in sicurezza e il ripristino ambientale delle aree inquinate della Provincia di Prato, approvato con deliberazione del Consiglio provinciale n. 90 del 21/12/2005;

3. ATO SUD

- piano straordinario per i primi affidamenti del servizio di cui alla l.r. 61/2007, relativo all'ATO Toscana Sud approvato dalle Assemblee delle Comunità d'Ambito dell'ATO 7 - Arezzo con deliberazione n. 6 del 9/4/2008, dell'ATO 8 - Siena con deliberazione n. 12 del 15/4/2008 e dell'ATO 9 - Grosseto con deliberazione n. 5/A del 16/4/2008 (pubblicazione dell'avviso di approvazione sul BURT n. 27 del 2/7/2008);
- piano Provinciale di gestione dei rifiuti – 1° stralcio – Rifiuti urbani assimilati – Art. 22 D.Lgs. 5/2/1997, n. 22 e successive modifiche ed Artt. 6, 11 e 12 L.R. 18/5/1998, n. 25. Adeguamento



Allegati : 0

Risposta al foglio del 29/08/2019
Numero A00GRT/0324779/N.060.030

alle richieste contenute nella deliberazione della Giunta regionale Toscana in data 27/9/1999, n. 1076" approvato dalla Provincia di Arezzo con deliberazione del Consiglio provinciale n. 9 del 25/01/2000;

- piano provinciale per la Gestione dei Rifiuti della Provincia di Grosseto approvato con deliberazione del Consiglio provinciale n. 77 del 16/12/2002;
- piano provinciale di bonifica dei siti inquinati della Provincia di Grosseto, approvato con delibera del Consiglio provinciale n. 17 del 30/03/2006;
- piano provinciale di gestione dei rifiuti urbani e assimilati della Provincia di Siena approvato con deliberazione del Consiglio provinciale n. 20 del 1/03/1999;
- piano provinciale di gestione dei rifiuti - Stralcio funzionale relativo alla bonifica delle aree inquinate della provincia di Siena, approvato con deliberazione del Consiglio provinciale n. 59 del 20/07/2007.

Limitatamente ai Comuni della Val di Cornia, facenti parte dell'ATO Sud , rimangono vigenti le previsioni contenute nei seguenti piani della provincia di Livorno:

- piano provinciale per la gestione dei rifiuti urbani della Provincia di Livorno, approvato con delibera di Consiglio provinciale n°158 del 31/07/2000, come aggiornato con Dcp n° 52 del 25.03.2004;
- piano provinciale di gestione dei rifiuti speciali anche pericolosi della Provincia di Livorno, approvato con delibera del Consiglio provinciale di Livorno n. 51 del 23.03.2004.

Si ricorda pertanto che allo stato attuale della pianificazione gli strumenti urbanistici dovranno essere coerenti e compatibili:

- con i contenuti del PRB e in particolare con criteri di localizzazione degli impianti di rifiuti urbani e speciali contenuti piano stesso;
- con le previsioni dal piano interprovinciale Ato Centro e dei piani straordinari per i primi affidamenti Ato Costa e Ato Sud;
- con i contenuti generali dei piani provinciali vigenti di Ato Costa e Ato Sud.

Per quanto attiene ai siti oggetto di bonifica si ricorda nello specifico che:

- nella cartografia e nelle norme tecniche di attuazione dello strumento urbanistico generale del Comune devono essere riportate le aree inserite nell'anagrafe dei siti oggetto di procedimento di bonifica, anche ai fini del rispetto alle prescrizioni stabilite dall'art. 253 del d.lgs. n. 152/2006 e dagli articoli 13 e dall'13 bis della l.r. 25/98;
- la Regione Toscana, come previsto dall'articolo. 5 bis della l.r. 25/98, ha istituito una banca dati (SISBON) dei siti interessati dai procedimenti di bonifica che comprende l'anagrafe dei siti da bonificare di cui all'art. 251 del d.lgs. 152/2006, alla consultazione della quale si rimanda per l'individuazione dei siti presenti nel territorio del Comune oggetto del procedimento in esame, mediante il seguente link: <https://sira.arpat.toscana.it/sira/sisbon.html>;



Allegati : 0

Risposta al foglio del 29/08/2019
Numero A00GRT/0324779/N.060.030

- l'articolo 9, comma 4 della l.r. 25/98 prevede che l'individuazione dei siti potenzialmente contaminati venga effettuata mediante i censimenti di cui all'allegato A del decreto del Ministro dell'ambiente 16 maggio 1989. Ai sensi dell'articolo 9, comma 6 della medesima legge regionale i proponenti interventi di recupero o di riconversione di aree oggetto di censimento ai sensi del sopracitato comma 4 sono tenuti a presentare all'ente competente all'approvazione del progetto di trasformazione o recupero un apposito piano di indagini per attestare i livelli di concentrazione soglia di contaminazione previsti per la destinazione d'uso. Si ricorda che risultano tutt'ora in vigore gli elenchi di censimento previsti dalla pianificazione della provincia di Firenze;
- con Delibera Giunta regionale del 22 aprile 2013 n. 296 è stata approvata "la proposta di ripermetrazione dei Siti di Bonifica di Interesse Nazionale (SIN) di Massa Carrara, Livorno e Piombino ai sensi dell'art. 36 bis comma 3 della L. 7 agosto 2012 n. 134;
- con decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 312 del 29.10.2013 è stato ridefinito il sito nazionale di Massa e Carrara stabilendo il subentro della Regione Toscana al Ministero dell'Ambiente nella titolarità del relativo procedimento ai sensi dell'art. 242 del D.lgs n. 152/2006 per tutte le aree ricomprese nel perimetro del SIN e non rientranti nella nuova ridefinizione.

Si evidenzia che la l.r. 25/1998 prevede inoltre che:

- nei capitolati per appalti di opere pubbliche, di forniture e di servizi siano inserite specifiche prescrizioni per favorire l'uso dei residui recuperabili, secondo le modalità indicate nel Piano Regionale (articolo 4 comma 7);
- nell'ambito degli atti di pianificazione dei Comuni devono essere indicate le aree per la raccolta differenziata dei rifiuti e degli inerti, proporzionalmente alla quantità di rifiuti prodotti e ai nuovi insediamenti previsti (articolo 4, comma 8);
- le province e la Città Metropolitana di Firenze provvedono all'individuazione, nell'ambito del piano territoriale di coordinamento provinciale (PTCP) e nel rispetto delle previsioni contenute nel piano regionale di gestione dei rifiuti, nonché sentiti le autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani ed i comuni, delle zone idonee e di quelle non idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti (articolo 6).

Si ricorda infine che, ai sensi dell'art 13 del DPGR 13/R/2017 e fermo restando quanto disciplinato dal decreto del Ministero dell'ambiente 8 aprile 2008 (Disciplina dei centri di raccolta dei rifiuti urbani raccolti in modo differenziato, come previsto dall' articolo 183, comma 1, lettera cc) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152), sono individuati i seguenti impianti a supporto della raccolta differenziata:

- a) stazioni ecologiche: aree opportunamente recintate e presidiate nelle quali viene effettuata la sola raccolta dei rifiuti. Tali impianti sono autorizzati ai sensi della parte IV del d. lgs. 152/2006 ;
- b) piattaforme ecologiche: aree opportunamente recintate e presidiate nelle quali, oltre alle attività di raccolta dei rifiuti, sono effettuate anche le operazioni di trattamento di cui all'articolo 183, comma



Allegati : 0

Risposta al foglio del 29/08/2019
Numero A00GRT/0324779/N.060.030

1, lettera s) del d.lgs. 152/2006. Tali impianti sono autorizzati ai sensi della parte IV del d.lgs. 152/2006 .

Ai fini della raccolta e della riduzione della pericolosità dei rifiuti il medesimo art 13 del DPGR 13/R/2013 prevede che:

- i comuni disciplinano la collocazione in aree pubbliche di isole ecologiche quali raggruppamenti di uno o più contenitori per la raccolta di rifiuti urbani, e di rifiuti assimilati agli urbani, fermo restando che, per gli stessi, è escluso l'obbligo della preventiva autorizzazione regionale;
- i comuni e gli altri gestori del servizio pubblico, al fine di ridurre la pericolosità dei rifiuti urbani e di incentivare la raccolta differenziata degli stessi, nonché il recupero dei rifiuti urbani pericolosi, provvedono, anche ai sensi dell' articolo 198, comma 2, lettera d) del d. lgs. 152/2006, a collocare contenitori differenziati per tipologia:
 - a) in ambiti urbani strategicamente individuati a tale scopo;
 - b) nelle strutture di commercio al dettaglio.

CONTRIBUTO COMPONENTE RISORSE IDRICHE

Visti gli elaborati essenziali presentati, per quanto compete a questo Settore relativamente alla componente risorse idriche, si precisa che il Comune di Cavriglia (AR) ha una zona classificata di crisi idropotabile attesa (visionare il D.P.G.R n. 142 del 09/07/2012).

Segue il contributo tecnico:

- L.R. 41/2018;
- L.R. 65/2014, art. 4, comma 10 e Art. 62 comma 1f e comma 4c;
- Decreto del Presidente della Giunta Regionale del 9 febbraio 2007 n. 2/R (in vigore secondo quanto indicato all'art. 245 della L.R. 65/2014), inerente il Regolamento di attuazione dell'art. 37 comma 3 della legge regionale 3 gennaio 2005 n. 1, capo III artt. 18 e 19 e capo IV nel quale viene richiamata fra l'altro la coerenza di strumenti come quello in oggetto con i piani e programmi dell'Autorità di Ambito Territoriale Ottimale competente, oggi Autorità Idrica Toscana;
- Deliberazione del Consiglio regionale 25 gennaio 2005 n. 6 di approvazione del Piano di Tutela delle Acque che al cap. 7.2 art. 9 comma 6 (misure generali per il raggiungimento della tutela quantitativa della risorsa idrica) delle Norme di Piano riporta:
 - I Comuni provvedono, nella formazione e aggiornamento degli strumenti di governo del territorio a:
 - richiedere, in fase di adozione del Piano Strutturale e delle varianti allo stesso, il parere alle Autorità di Ambito territoriale ottimale (oggi Autorità Idrica Toscana di cui alla legge regionale del 21 luglio 1995 n. 81) in relazione al previsto aumento dello smaltimento dei reflui da depurare e del fabbisogno idro potabile;
 - individuare le zone di accertata sofferenza idrica ove non possono essere previsti incrementi di volumetrie o trasformazioni d'uso salvo che tali interventi non comportino ulteriore aggravio di approvvigionamento idrico;



Allegati : 0

Risposta al foglio del 29/08/2019
Numero A00GRT/0324779/N.060.030

- prevedere nuovi incrementi edificatori solo dove sia accertato il rispetto degli obblighi in materia di fognatura e depurazione ovvero sia prevista la contestuale realizzazione degli impianti di fognatura e depurazione;
- prevedere, nelle zone di espansione industriale e nelle nuove zone a verde fortemente idro esigenti, la realizzazione di reti duali;
- imporre nelle nuove costruzioni gli scarichi di water a doppia pulsantiera;
- prevedere che la rete antincendio e quella di innaffiamento del verde pubblico siano separate da quella idro potabile.

Si ricorda inoltre quanto segue:

- per eventuali impianti di trattamento di fitodepurazione, le condizioni per l'uso irriguo di acqua in uscita sono disciplinate dal D.M. n. 185 del 12/6/2003; a tal proposito i limiti sono più restrittivi di quelli previsti per lo scarico in acque superficiali;
- acquisire il parere dell'Autorità Idrica Toscana e del Gestore Unico in particolare per le eventuali interferenze/distanze di rispetto con le infrastrutture del Servizio Idrico Integrato presenti nell'area interessata da lavori..

Il Settore scrivente rimane a disposizione per eventuali chiarimenti o necessità di approfondimento sul parere rimesso.

Cordiali saluti.

IL DIRIGENTE
Renata Laura Caselli

gs. N.060.030



Prof. n. AOO-GRT/
da citare nella risposta

Data

Allegati

Risposta al foglio del 29/08/2019

Numero 324779/N.060.030

Oggetto: L.R. n. 65 del 10.11.2014 artt. 30 e 31 – Comune di Cavriglia (AR) – Adozione della Variante al RU: definizione area di riqualificazione e rifunzionalizzazione bellosguardo F1A2_P (Caviglia – ex discariche minerarie) - Delibera di C.C.n. 36 del 30/07/2019 - Richiesta contributi

Direzione Urbanistica e Politiche Abitative

Settore Pianificazione del Territorio

In merito alla richiesta di contributi tecnici relativi all'oggetto si comunica che nella documentazione presentata non si riscontrano particolari problematiche per quanto di competenza dello scrivente settore.
Si ricorda, comunque, che in sede di realizzazione degli interventi nelle aree boscate dovrà essere verificata la rispondenza ai dettami della L.R. 39/00 e smi ed al suo regolamento attuativo DPGR 48/r/2003.

Cordiali Saluti

Il Responsabile del Settore
Dr. Sandro Pieroni

AOOGRT / AD Prot. 0329189 Data 03/09/2019 ore 13:07 Classifica N.060.030



REGIONE TOSCANA
Giunta Regionale

Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile
Settore Genio Civile Valdarno Superiore
Sede di Arezzo

**Oggetto: L.R. n. 65 del 10.11.2014 artt. 30 e 31 – Comune di Cavriglia (AR) –
Adozione della Variante al RU: definizione area di riqualificazione e rifunzionalizzazione
bellosguardo F1A2_P (Caviglia – ex discariche minerarie) - Delibera di C.C.n. 36 del 30/07/2019.
Trasmissione contributo.**

Alla *Regione Toscana*
Direzione Urbanistica e politiche abitative
Settore Pianificazione del Territorio
Alla c.a. Arch. Marco Carletti

In riferimento alla nota prot. AOOGR/324779/N.060.030 del 29/08/2019 con la quale codesto Settore richiede un contributo tecnico in relazione a quanto in oggetto, si rappresenta che lo scrivente Ufficio ha già effettuato, per quanto di competenza, l'istruttoria prevista dal Regolamento 53/R/2011 conclusasi con esito positivo, come da nota che si allega alla presente.

Cordiali saluti.

Il Dirigente
Ing. Leandro Radicchi

Referente istruttoria:
geol. Antonella Bellotti tel. 0554387620
P.O. ing. Lorenzo Conti



Prot. n. AOO-GRT/
Da citare nella risposta

Data

Allegati

Risposta al foglio del
Numero

Al Settore Pianificazione del Territorio

Oggetto: L.R. n. 65 del 10.11.2014 artt. 30 e 31 – Comune di Cavriglia (AR) -
Adozione della variante al Ru: definizione area di riqualificazione e
rifunionalizzazione Bellosguardo F1A2_P (Cavriglia – ex discariche
minerarie) – Delibera di C.C. n. 36 del 30/07/2019 – **Contributo**

Con riferimento alla nota di codesto Settore prot. 324779 del 29/08/2019, lo
scrivente, per quanto di competenza mineraria, fa presente quanto segue:

l'area della variante in oggetto, è esterna sia all'attuale perimetro della concessione
mineraria S.Barbara, che alle aree oggetto degli interventi previsti dal D.D.R.T. n°
416/2010 di riambientalizzazione della citata concessione mineraria.

La stessa è stata oggetto sino a circa 50 anni orsono di opere di pubblica utilità
consistenti nel deposito di materiale proveniente dallo scoticamento dei terreni di
ricoprimento dei giacimenti lignitiferi presenti nella zona. Da notizie assunte dalla
Società Enel Produzione S.p.A., titolare della suddetta concessione mineraria, la
proprietà dei terreni sottesi dalla stessa fu ceduta circa venti anni fa dalla stessa
Società al Comune di Cavriglia. Oggi gli stessi, oltre che ad essere occupati da
rimboschimenti e coltivazioni varie, sono sedi di impianti sportivi come campo da golf,
pista ciclistica etc.

Distinti saluti.

Il Dirigente
(Ing. Alessandro Fignani)



Al Settore Pianificazione del Territorio

OGGETTO: L.R. n. 65 del 10.11.2014 artt. 30 e 31 – Comune di Cavriglia (AR) – Adozione della Variante al RU: definizione area di riqualificazione e rifunzionalizzazione Bellosguardo F1A2_P (Cavriglia – ex discariche minerarie) - Delibera di C.C.n. 36 del 30/07/2019. Contributo tecnico.

In riferimento alla nota pervenuta dal Settore Pianificazione del territorio (prot. 324779 del 29/08/2019), si fa presente quanto segue, per quanto di competenza del Settore scrivente.

L'Amministrazione comunale, visto il termine di vigenza quinquennale del R.U. e la conseguente decadenza delle previsioni per le aree soggette a Piani Attuativi ancora non convenzionati, ha adottato la Variante in oggetto manifestando l'intenzione di rinnovare il termine temporale di alcune previsioni e di ampliarne le relative finalità. L'obiettivo è quello di valorizzare le aree di ex discarica mineraria di proprietà comunale, definite negli strumenti urbanistici "area di trasformazione e riqualificazione Bellosguardo F1A2_P".

L'ambito di interesse ricade in territorio urbanizzato, pertanto la variante è stata attivata ai sensi dell'art. 30 comma 2 della L.R. 65/2014, che prevede adozione e approvazione, ai sensi dell'art. 32 della stessa legge.

Nella "Relazione del Responsabile del Procedimento" vengono indicati i seguenti obiettivi e contenuti della Variante:

"Attraverso la presente Variante, partendo dalle previsioni sopradette e approvate dal Comune di Cavriglia nel 2014, si intende procedere ad una reiterazione delle previsioni sviluppandone le finalità.

Viene proposto l'ampliamento della sottozona F1A2_P, delimitando un'area di intervento, da sviluppare con successiva fase attuativa, prevedendo il potenziamento degli impianti sportivi, per il tempo libero, per il benessere, nonché attività commerciali e/o turistico ricettive collegate alle attività che si andranno ad insediare. Con la stessa logica è previsto l'ampliamento dell'esistente campo da golf, attualmente, campo prova a 3 buche, fino al limite di 9 buche.

Per il conseguimento dell'equilibrio economico finanziario dell'intervento e della successiva gestione, viene prevista la possibilità di realizzare di un insediamento turistico ricettivo funzionale alle attività sportive, ricreative e per il tempo libero, con una S.U.L. massima di mq 8.000, dimensionamento disponibile all'interno dell'UTOE Cavriglia."

Rilevato che, per quanto attiene alla connotazione ambientale dell'area di interesse:

- nella Cartografia della Rete Ecologica del PIT il morfotipo ecosistemico dell'area interessata dalla Variante è indicato come *agroecosistema intensivo*, immerso in una più ampia *matrice agroecosistemica di pianura*, con elementi di *agroecosistema frammentato in abbandono con ricolonizzazione arborea/arbustiva*;



- la distanza dell'area interessata dalla variante alla ZSC IT5190002 "Monti del Chianti" è di circa 3 km in linea d'aria e l'area in oggetto costituisce l'area aperta più estesa e più prossima al Settore Sud-Orientale del Sito;
- la variante, oltre a reiterare la previsione decaduta, prevede anche un ampliamento per includere ulteriori superfici poste nel settore settentrionale e costituite da aree aperte connotate nel PIT come *matrice agroecosistemica di pianura*; da una stima delle dimensioni attraverso il portale Geoscopio, tale incremento di superficie è pari a circa 500.000 mq, quindi l'area interessata alla variante avrà un'estensione di circa 1,7 kmq;
- dall'analisi cartografica, il sito in questione appare un pianalto che digrada a Nord verso il sistema di aree umide generate dalla attività mineraria conclusa da tempo, di cui la più estesa è il lago di Castelnuovo dei Sabbioni, che dista circa 1,5 km; tale area umida viene inoltre individuata nella Carta della Natura della Provincia di Arezzo, poiché essendosi rinaturalizzata, è diventata un sito importante di sosta, concentrazione e riproduzione di uccelli acquatici ed è menzionata nella scheda d'ambito del PIT, fra le aree umide che compongono i valori ecosistemici del territorio.

Dato atto che in data 13/08/2019 con prot. n. 0313270 è pervenuta alla Regione Toscana una lettera dalle Associazioni WWF Arezzo Onlus e LIPU-Bird Life Italia, sezioni di Arezzo, nella quale è stato messo in evidenza il valore naturalistico dell'area oggetto di variante; in particolare, da dati rilevati sul campo in occasione di lavori di monitoraggio, si afferma che almeno 4 specie di uccelli di interesse conservazionistico (*Circaetus gallicus*, *Pernis apivorus*, *Falco tinnunculus*, *Circus pygargus*), che nidificano all'interno della ZSC IT5190002 Monti del Chianti, utilizzano l'area in questione come sito di alimentazione, mentre altre specie di interesse conservazionistico, come *Lanius collurio*, *Lullula arborea* e *Caprimulgus europaeus* vi nidificano ed infine altre come *Casmerodius albus*, *Circus cyaneus*, *Egretta garzetta*, vi si alimentano regolarmente; la nota sottolinea inoltre che tali ambiti risultano in connessione ecologica e funzionale con il Sito Natura 2000.

Al fine di valutare la possibilità che le trasformazioni previste con la variante possano produrre interferenze con le specie di interesse conservazionistico della ZSC IT5190002 "Monti del Chianti" ed in considerazione delle caratteristiche morfologiche ed ecosistemiche dell'area, si ritiene che debba essere anticipata a questa fase del procedimento l'applicazione della prescrizione di cui all'art. 56, a.4, lett. n) delle Norme Tecniche di Attuazione del R.U. procedendo ad una preventiva e specifica valutazione di tali effetti attraverso una specifica valutazione di incidenza, secondo quanto previsto dall'art. 87 della L.R. 30/2015.

Distinti saluti

Settore Tutela della Natura e del Mare
Il Dirigente
(Ing. Gilda Ruberti)

AS/MF/SB/EA



Al Settore Pianificazione del Territorio

OGGETTO: L.R. n. 65 del 10.11.2014 artt. 30 e 31 – Comune di Cavriglia (AR) – Adozione della Variante al RU: definizione area di riqualificazione e rifunzionalizzazione Bellosguardo F1A2_P (Cavriglia – ex discariche minerarie) - Delibera di C.C.n. 36 del 30/07/2019. Contributo tecnico.

In riferimento alla nota pervenuta dal Settore Pianificazione del territorio (prot. 324779 del 29/08/2019), si fa presente quanto segue, per quanto di competenza del Settore scrivente.

L'Amministrazione comunale, visto il termine di vigenza quinquennale del R.U. e la conseguente decadenza delle previsioni per le aree soggette a Piani Attuativi ancora non convenzionati, ha adottato la Variante in oggetto manifestando l'intenzione di rinnovare il termine temporale di alcune previsioni e di ampliarne le relative finalità. L'obiettivo è quello di valorizzare le aree di ex discarica mineraria di proprietà comunale, definite negli strumenti urbanistici "area di trasformazione e riqualificazione Bellosguardo F1A2_P".

L'ambito di interesse ricade in territorio urbanizzato, pertanto la variante è stata attivata ai sensi dell'art. 30 comma 2 della L.R. 65/2014, che prevede adozione e approvazione, ai sensi dell'art. 32 della stessa legge.

Nella "Relazione del Responsabile del Procedimento" vengono indicati i seguenti obiettivi e contenuti della Variante:

"Attraverso la presente Variante, partendo dalle previsioni sopradette e approvate dal Comune di Cavriglia nel 2014, si intende procedere ad una reiterazione delle previsioni sviluppandone le finalità.

Viene proposto l'ampliamento della sottozona F1A2_P, delimitando un'area di intervento, da sviluppare con successiva fase attuativa, prevedendo il potenziamento degli impianti sportivi, per il tempo libero, per il benessere, nonché attività commerciali e/o turistico ricettive collegate alle attività che si andranno ad insediare. Con la stessa logica è previsto l'ampliamento dell'esistente campo da golf, attualmente, campo prova a 3 buche, fino al limite di 9 buche.

Per il conseguimento dell'equilibrio economico finanziario dell'intervento e della successiva gestione, viene prevista la possibilità di realizzare di un insediamento turistico ricettivo funzionale alle attività sportive, ricreative e per il tempo libero, con una S.U.L. massima di mq 8.000, dimensionamento disponibile all'interno dell'UTOE Cavriglia."

Rilevato che, per quanto attiene alla connotazione ambientale dell'area di interesse:

- nella Cartografia della Rete Ecologica del PIT il morfotipo ecosistemico dell'area interessata dalla Variante è indicato come *agroecosistema intensivo*, immerso in una più ampia *matrice agroecosistemica di pianura*, con elementi di *agroecosistema frammentato in abbandono con ricolonizzazione arborea/arbustiva*;



- la distanza dell'area interessata dalla variante alla ZSC IT5190002 "Monti del Chianti" è di circa 3 km in linea d'aria e l'area in oggetto costituisce l'area aperta più estesa e più prossima al Settore Sud-Orientale del Sito;
- la variante, oltre a reiterare la previsione decaduta, prevede anche un ampliamento per includere ulteriori superfici poste nel settore settentrionale e costituite da aree aperte connotate nel PIT come *matrice agroecosistemica di pianura*; da una stima delle dimensioni attraverso il portale Geoscopio, tale incremento di superficie è pari a circa 500.000 mq, quindi l'area interessata alla variante avrà un'estensione di circa 1,7 kmq;
- dall'analisi cartografica, il sito in questione appare un pianalto che digrada a Nord verso il sistema di aree umide generate dalla attività mineraria conclusa da tempo, di cui la più estesa è il lago di Castelnuovo dei Sabbioni, che dista circa 1,5 km; tale area umida viene inoltre individuata nella Carta della Natura della Provincia di Arezzo, poiché essendosi rinaturalizzata, è diventata un sito importante di sosta, concentrazione e riproduzione di uccelli acquatici ed è menzionata nella scheda d'ambito del PIT, fra le aree umide che compongono i valori ecosistemici del territorio.

Dato atto che in data 13/08/2019 con prot. n. 0313270 è pervenuta alla Regione Toscana una lettera dalle Associazioni WWF Arezzo Onlus e LIPU-Bird Life Italia, sezioni di Arezzo, nella quale è stato messo in evidenza il valore naturalistico dell'area oggetto di variante; in particolare, da dati rilevati sul campo in occasione di lavori di monitoraggio, si afferma che almeno 4 specie di uccelli di interesse conservazionistico (*Circaetus gallicus*, *Pernis apivorus*, *Falco tinnunculus*, *Circus pygargus*), che nidificano all'interno della ZSC IT5190002 Monti del Chianti, utilizzano l'area in questione come sito di alimentazione, mentre altre specie di interesse conservazionistico, come *Lanius collurio*, *Lullula arborea* e *Caprimulgus europaeus* vi nidificano ed infine altre come *Casmerodius albus*, *Circus cyaneus*, *Egretta garzetta*, vi si alimentano regolarmente; la nota sottolinea inoltre che tali ambiti risultano in connessione ecologica e funzionale con il Sito Natura 2000.

Al fine di valutare la possibilità che le trasformazioni previste con la variante possano produrre interferenze con le specie di interesse conservazionistico della ZSC IT5190002 "Monti del Chianti" ed in considerazione delle caratteristiche morfologiche ed ecosistemiche dell'area, si ritiene che debba essere anticipata a questa fase del procedimento l'applicazione della prescrizione di cui all'art. 56, a.4, lett. n) delle Norme Tecniche di Attuazione del R.U. procedendo ad una preventiva e specifica valutazione di tali effetti attraverso una specifica valutazione di incidenza, secondo quanto previsto dall'art. 87 della L.R. 30/2015.

Distinti saluti

Settore Tutela della Natura e del Mare
Il Dirigente
(Ing. Gilda Ruberti)

AS/MF/SB/EA



REGIONE TOSCANA
Giunta Regionale

Direzione Ambiente ed Energia

**SETTORE "VIA - VAS - OPERE PUBBLICHE DI
INTERESSE STRATEGICO REGIONALE"**

COMUNE DI CAVRIGLIA (AR)

All'Autorità Competente per la VAS
Al Responsabile Area tecnica"
Al Responsabile del procedimento urbanistico

e p.c. **REGIONE TOSCANA**
Al Responsabile Pianificazione del Territori
c.a. Arch. Marco CARLETTI

Oggetto: Comune di CAVRIGLIA (AR) – "Variante al Regolamento Urbanistico ai sensi dell'art. 30 e 32 della L.R. n. 65 del 10/11/2014 definizione per "Area di riqualificazione e rifunzionalizzazione Bellosguardo - F1A2_P (Cavriglia - ex discariche minerarie)". Avvio delle consultazioni ai sensi degli artt.22 e 23 della LR 10/2010. Contributo

Proponente: il Responsabile dell'Area Tecnica, come deliberato con DGC n. 2 del 10/01/2019

Autorità competente: Commissione Tecnica Comunale VAS nominata con DGC n. 2 del 10/01/2019

In risposta alla nota PEC del 30/05/19 pervenuta dal Proponente (Responsabile "Area tecnica" del Comune di Cavriglia) (ns.prot. n.0219714) si fornisce un contributo in qualità di soggetto con competenze ambientali (SCA) consultato.

Il Comune di Cavriglia ha trasmesso il "documento preliminare di VAS" ai sensi degli artt.22 e 23, con le modalità di cui all'art.8 comma 5, della LR 10/2010 e la relativa documentazione inerente il procedimento in oggetto.

Evidenziando che:

1. la variante al RU oggetto del presente procedimento "*procede ad una reiterazione delle previsioni* (introdotte con una variante al RU approvata nel 2014 e decadute in quanto soggette a PA) *svilupandone le finalità*". Viene confermata la destinazione "attrezzature sportive e per il tempo libero e commerciale di servizio" (1.800 MQ di SUL) e con l'occasione vengono apportate alcune modifiche finalizzate a "*portare a termine un processo di recupero, valorizzazione e rifunzionalizzazione di una ex area mineraria* (utilizzata negli anni '60 e '70 come discarica mineraria), in particolare: viene estesa l'area interessata dal PA denominata "F1A2_P" (assorbendo a sud l'area prossima alla strada provinciale, ora "zona agricola periurbana", mentre a nord vedi successivo punto 3), vengono introdotti 8.000 MQ di SUL a destinazione ricettiva, viene previsto l'ampliamento del campo da golf esistente (da 3 a 9 buche), inoltre, una strada di distribuzione interna, un parcheggio scambiatore, una pista ciclabile, un'area destinata ad eventi di pubblico spettacolo in prossimità dell'area a parcheggio. L'area è di proprietà del comune di Cavriglia e le previsioni saranno realizzate "*attraverso l'approvazione di uno strumento di pianificazione urbanistica di iniziativa pubblica*";
2. l'area di variante è interna al territorio urbanizzato (ai sensi dell'art.224 della LR 65/2014) ma, di fatto, interessa suolo ineditato (con porzioni di bosco) che però non può essere restituito all'attività agricola (pagg.26/27) in quanto precedentemente utilizzato come ex discarica; l'area di variante, inoltre, risulta parzialmente interessata dal vincolo paesaggistico formalmente riconosciuto ai sensi dell'art.142 del Dlgs 42/2004 art.142, lettera g) boschi e dista circa 2.5 KM dal sito "Rete Natura 2000 - Monti del Chianti";
3. la variante si inserisce in un lungo iter procedurale/amministrativo (che vede anche la presenza della RT) che parte nel 2008 con la firma di un "protocollo di intesa" esteso al bacino minerario di Santa Barbara; sempre nel 2008 si è svolto un concorso di idee "*per l'area in oggetto e per le aree limitrofe volto ad individuare le linee essenziali per la rifunzionalizzazione di dette aree, linee che sono state poi recepite negli strumenti urbanistici*



comunali" (pag.6). Negli anni, infine, "sono state quindi avviate alcune azioni di valorizzazione che hanno interessato altre aree contermini a quella considerata, sulle quali sono stati realizzati un parco fotovoltaico e degli impianti sportivi, in particolare due circuiti ciclistici tra loro collegati e un centro servizi Sviluppo tecnologie della ditta ABB". L'area di variante, così come ampliata, quindi, risulta in continuità con le aree interessate dal "progetto di riambientalizzazione della miniera di Santa Barbara", sottoposto a procedura di VIA di competenza nazionale concluso, per il quale è stato attivato, a cura della RT, un "osservatorio" per il monitoraggio ambientale.

Condividendo gli obiettivi della variante e preso atto della complessità (dal punto di vista ambientale e procedurale) in cui la variante oggetto del presente procedimento si inserisce, si formulano le seguenti osservazioni al fine di contribuire al miglioramento della sostenibilità delle previsioni:

1. Il Quadro Conoscitivo (QC) e le valutazioni cui si fa riferimento nel Documento Preliminare (formulato ai sensi degli artt.22 e 23 della LR 10/2010 e di seguito denominato DP), risalgono alla redazione della variante al RU/2014 sopramenzionata, infatti (pag.48) si legge "il PS vigente e il RU previgente sono stati sottoposti a VAS e quindi con essi sia l'impianto normativo che il dimensionamento previsto", anche se, per quanto si legge nelle pagine precedenti a proposito della coerenza con il PS, (pag.11), il dimensionamento a destinazione ricettiva sembra discendere dal PS/2000 (*potenzialità valutate nell'ambito dell'UTOE "Cavriglia" non localizzate*) in quanto la variante al PS/2014 riguardava solo l'aggiornamento del QC.
In ogni caso si ritiene opportuno un aggiornamento del QC, dal 2014 ad ora, riferito allo stato attuale delle singole componenti ambientali (qualità dell'aria, uso del suolo, paesaggio, qualità dell'acqua, disponibilità idrica, ecc.), che tenga conto anche di eventuali criticità emerse da precedenti processi di valutazione ambientale e/o dai monitoraggi ambientali. Tale QC dovrà anche essere aggiornato con l'esito delle consultazioni preliminari con gli enti competenti in materia ambientale.
2. Per quanto riguarda le valutazioni, una volta aggiornato il QC e l'individuazione dei possibili effetti significativi (positivi e negativi) sulle componenti ambientali alla luce delle modifiche introdotte con la variante in oggetto, si ritiene opportuno un aggiornamento della valutazione della compatibilità delle previsioni con la tutela delle stesse, senza rimandi alla scala attuativa. In tale ottica, ad esempio, al fine di quantificare l'impatto delle previsioni (in totale 9.800 MQ di nuova SUL, invece che 1.800) sarebbe utile una stima degli abitanti equivalenti, mentre per il campo da golf, che come è noto comporta un notevole uso di acqua, sarebbe utile stimare la risorsa idrica occorrente.
3. Per quanto riguarda eventuali effetti cumulativi sarebbe opportuno fare riferimento ad un quadro complessivo delle attività di trasformazione in corso e/o previste dal 2014 ad oggi nella macroarea in cui la variante si inserisce, tenendo conto anche degli "interventi sovraordinati e legati a procedimenti e/o finanziamenti già previsti e valutati" (pagg.11/12), dei quali viene fornito un elenco (pag.14) senza precisare se esaustivo.
4. In generale in relazione a tutti i potenziali effetti negativi delle previsioni ed in particolare, preso atto della consistenza della variante, in relazione al "consumo di suolo" (inedificato, anche se interno al perimetro del territorio urbanizzato), all'impatto sul paesaggio e sul traffico veicolare, all'impatto sulle acque superficiali e sotterranee, preso atto delle numerose prescrizioni/mitigazioni già previste (in parte declinate nell'art.57 modificato delle NTA, in parte nel DP, paragrafo delle valutazioni, da pag.38) si ritiene opportuno una loro riorganizzazione al fine di individuare tutte le "condizioni di trasformabilità" e tutte le misure finalizzate a impedire/ridurre/compensare nel modo più completo possibile tutti gli impatti negativi, indicando come saranno recepite nella variante sotto forma di indirizzi/prestazioni e prescrizioni (anche per la progettazione edilizia) associati, ove possibile, ad appositi target prestazionali al fine di garantire la loro efficacia.
5. Si ritiene opportuno che venga introdotta una prescrizione finalizzata alla elaborazione, nelle fasi successive, di un progetto complessivo del verde, che tenga conto da un lato di un congruo contesto territoriale di riferimento e, dall'altro, declini in un unico sistema verde, il campo da golf, le alberature delle aree a parcheggio, ecc. A tal fine si suggerisce di consultare la DGR 22/06/98, - Linee guida generali per una costruzione ecocompatibile dei percorsi di golf italiani, a cura della Sezione Tappeti Erbosi della Scuola Nazionale di Golf e della Commissione Impianti della FIG, Norme per l'impiantistica di percorsi di golf, di cui alla delibera del Consiglio della Federazione Italiana Golf del 26/10/99 e 29/03/04.
6. Per le previsioni a destinazione ricettiva e ad attrezzature, ecc. si consiglia di consultare le linee guida sulla sostenibilità al seguente link: X:\AREAPROG\VIA-VAS\VAS\MANUALI VIA VAS\Linee Guida Sostenibilità DGR 1330_16.
7. Dovranno essere effettuate le analisi e le valutazioni previste all'art.10 delle NTA del PRQA e dovranno essere prese in considerazione, oltre alle verifiche già condotte in materia di rischio idraulico, le disposizioni dettate



REGIONE TOSCANA
Giunta Regionale

Direzione Ambiente ed Energia

**SETTORE "VIA - VAS - OPERE PUBBLICHE DI
INTERESSE STRATEGICO REGIONALE"**

dalla LR 41/2018 in materia di rischio alluvioni e tutela dei corsi d'acqua, con specifico riferimento agli articoli che contengono indirizzi e prescrizioni per la pianificazione urbanistica.

8. Per quanto riguarda le possibili interferenze con il vicino "Sito Natura 2000" si rimanda alle valutazioni del settore regionale competente.
9. Si ricorda che, ai fini dell'esclusione del PA da successivi procedimenti di valutazione ambientale, la variante al RU dovrà avere tutti i contenuti previsti dall'art.5 bis della LR 10/2010.

Si richiede all'Autorità Competente per la VAS di prendere in considerazione, nell'ambito della propria istruttoria le osservazioni di cui sopra e si ricorda che, ai sensi dell'art.22, comma 4, l'AC può acquisire i chiarimenti e le integrazioni necessarie alla conclusione del procedimento.

Si evidenzia che ai sensi del comma 5 dell'art. 22 le motivazioni dall'esclusione dalla VAS e le prescrizioni, sono rese pubbliche sul sito web dell'Autorità Competente, mentre ai sensi dell'art.24 lett. d bis), nel RA dovrà esser data evidenza di come sono stati presi in considerazione i contributi e le osservazioni pervenute nella presente fase.

Il Settore scrivente è a disposizione per i chiarimenti che saranno ritenuti opportuni, nell'ottica della collaborazione tra Enti e con l'obiettivo di contribuire al miglioramento della qualificazione ambientale della variante oggetto del presente procedimento.

Cordiali saluti.

LA RESPONSABILE
Arch. Carla Chiodini

*Il funzionario: Arch. Milena Filomena Caradonna
tel. 055 438 5053 email: filomena.caradonna@regione.toscana.it*